

U. R. C. O. F. E. R.

RIVISTA TRIMESTRALE

AVVOCATURA
EMILIANO - ROMAGNOLA

3-4

LUGLIO-DICEMBRE 1983

SOMMARIO

«Tavola rotonda» sul tema «Gli avvocati sono evasori fiscali?»	17
Perché questa tavola rotonda	17
Le relazioni	18
Il dibattito	28
Le conclusioni	34
Così sul «Carlino» il nostro incontro	36
1963-1983: I primi venti anni del Tribunale di Rimini	37
«Un auspicio e un augurio» (Dott. Roberto Sapio)	38
«I sequestri» (Avv. Luigi Benzi)	40
L'Avvocatura durante il «ventennio»	41
Da «25 luglio 1943» di A. De Marsico	41
Dal Consiglio degli Ordini di Reggio Emilia	43
Dal Consiglio degli Ordini di Parma	44
I difensori e le udienze di separazione	45
L'indipendenza della Magistratura ed altro: valori da difendersi coralmente (Avv. Giancarlo Berti)	46
Dalle Sezioni Unite: disco rosso per le difese d'ufficio dei praticanti procuratori... ..	48
...E disco rosso per i Procuratori legali nelle Corti d'appello penali	48

«TAVOLA ROTONDA SUL TEMA: GLI AVVOCATI SONO EVASORI FISCALI?»

ARTONI: «Evade chi ha prevalente clientela privata» — **SBAIZ:** «Fra le cause dell'evasione una legislazione con tante ingiustizie» — **TURCHI:** «Il Paese della "dispar condicio" contro le libere professioni» — **BOSELLO:** «Un'amministrazione finanziaria più efficiente ed un più adeguato sistema contenzioso». Le conclusioni: sgravio delle spese legali anche per i privati — pubblicità dei redditi professionali — sanzioni disciplinari per le evasioni fraudolente.

PERCHÈ QUESTA «TAVOLA ROTONDA»

Ancora una volta (quante oramai, nell'ultimo decennio?) siamo stati presi di mira dalla stampa, quotidiana e periodica. Questa occasione è scaturita — ma tutte sembrano essere adatte allo scopo — dalla pubblicazione del «libro bianco» del Ministero delle Finanze. Dati generici, e non rapportati a concretezze più analitiche, vogliono i liberi professionisti, avvocati e procuratori legali quasi in testa, evasori abituali, quanto meno in virtù di medie che ci deprimono al raffronto con categorie di cittadini che espongono redditi più elevati.

Che cosa c'è di vero? E perché, e fino a quando, dovremo quasi vergognarci di qualificarci per quelli che siamo, suscitando immediate reazioni allusive, commenti spiacevoli, ammiccamenti furbeschi, insulti più o meno aperti, polemiche imbarazzanti?

Si può, si deve contrastare anzitutto qualsiasi superficiale generalizzazione, che finisce col coinvolgere e turbare anche chi (e non interessa stabilire se spontaneamente o forzatamente) non si sottrae al dovere contributivo.

Non ci si può, peraltro, neppure nascondere dietro l'ombra di un dito mignolo. Meglio affrontare la verità per quella che è; ma una verità che va, per l'appunto, ricostruita e conosciuta.

Vi sono anche dati di nostra provenienza che non possono ignorarsi ipocritamente. Mi riferisco ad esempio alle ultime statistiche, veramente impressionanti, diramate dalla nostra Cassa di Previdenza e Assistenza. Sono statistiche che tutti conosciamo, perché a tutti viene spedito il periodico trimestrale «LA PREVIDENZA FORENSE». Tuttavia, qualche cifra, tratta da questo periodico, merita essere ricordata:

rispetto al 1981, su 46.401 iscritti nei nostri Albi, 11.413 non hanno presentato dichiarazioni di redditi professionali;

3.499 iscritti hanno dichiarato un reddito pari a ZERO;

9.450 un reddito fino a 3.600.000;

10.588 un reddito fino a 10.000.000.

Questi dati si prestano a molteplici commenti, a varie interpretazioni, che

ciascuno può fare in piena autonomia personale. Inutile dire che se qualche collega desidera farlo con interventi scritti, questa Rivista è a disposizione. Qualcuno di noi ci ha provato. È nata così questa «tavola rotonda», il cui andamento è oggetto della pubblicazione che segue.

Ho chiesto ad alcuni qualificati nostri Colleghi di analizzare il sospetto dell'evasione fiscale degli avvocati e procuratori legali. Hanno accolto l'invito con entusiasmo, disponibilità, competenza, non soltanto coloro ai quali mi ero rivolto, ma anche altri Colleghi che — avendo letto l'annuncio affisso nella sede del Consiglio di Bologna e nella bacheca del Sindacato — hanno gradito intervenire.

Il «tema» del dibattito era così formulato:

«GLI AVVOCATI SONO EVASORI FISCALI?

SE «NO», COME PROVARLO ALL'OPINIONE PUBBLICA?

SE «SI», COME IMPEDIRLO?»

Le risposte sono state affidate a:

Avv. GIANCARLO ARTONI — Presidente dell'URCOFER (e del Consiglio Ordini Forensi di Parma)

Prof. Avv. FURIO BOSELLO — Ordinario di Diritto Tributario nell'Università di Bologna

Avv. ANGIOLA SBAIZ — Presidente del Consiglio Ordini Forensi di Bologna

Avv. GUIDO TURCHI — Presidente del Sindacato avvocati e procuratori di Bologna.

Hanno assistito al dibattito i giornalisti: DOMENICO DEL PRETE della redazione emiliano-romagnola de «LA REPUBBLICA» — FABIO GARZELLI de «IL RESTO DEL CARLINO» — GIANCARLO PERCIACCANTE della redazione bolognese de «L'UNITÀ».

Hanno altresì assistito alcuni Colleghi, di Bologna e di Parma, alcuni dei quali (come si legge nella «cronaca» che segue) intervenendo anche al dibattito aperto dopo le «relazioni».

Ed ecco il resoconto dell'interessantissima «tavola rotonda», così come è stato accuratamente registrato.

LE RELAZIONI

MELCHIONDA - Premessi i dovuti ringraziamenti agli amici della «tavola rotonda» che hanno accettato il mio invito con immediata spontaneità, ai signori giornalisti che rappresentano qui la cosiddetta «opinione pubblica» e che a questa avranno la cortesia di riferire contenuti e risultati del nostro incontro, ed altresì ai colleghi presenti in veste di «uditori» e compartecipi, riassumo e spiego il tema proposto e le ragioni della scelta.

Io, come avvocato, sono stanco ed irritato per la ricorrente campagna, se non denigratoria, certo non simpatica, che ci travolge sistematicamente — e nei giorni scorsi non ne sono mancati rinnovati esempi — in occasione della pubblicazione delle «liste» dei contribuenti italiani, o meglio degli elenchi per categorie di evasori abituali; si accenni genericamente ai «liberi professionisti», o si alluda specificamente a noi, è un fatto che oramai qualificarsi come avvocato ed implicitamente o chiaramente sentirsi dare dell'evasore è la stessa cosa.

Affrontiamo direttamente, allora, il «toro per le corna»; discutiamo francamente la questione; diamoci risposte se possibile precise ma comunque sincere.

Gli avvocati sono evasori fiscali?

La risposta verrà da voi, amici della «tavola rotonda», e da quanti vorranno interloquire liberamente.

Per l'esattezza: io non ho in animo di fare un «processo» alla categoria, e quindi non mi attarderei tanto su aspetti per così dire accusatorii o difensivi nei confronti della generalità dei colleghi o di casi particolari. Il problema può, a mio parere, essere meglio analizzato da un più ampio angolo di visuale come il seguente: *le vigenti leggi fiscali consentono, o non, evasioni facili e di non agevole individuazione da parte nostra?* A mio parere, le «sotto-domande» all'ordine del giorno troveranno implicita risposta nella trattazione del quesito che precede, nel senso che: se non siamo potenziali o reali evasori, dobbiamo trovare il mezzo per fare cessare la ricorrente campagna negativa che ci coinvolge; se lo siamo, dobbiamo avere il coraggio di chiederci quali possano essere i mezzi legali più efficaci per metterci alla pari di quanti non si sottraggono a questo dovere contributivo nei confronti della collettività della quale anche noi siamo parte.

A voi la parola e le risposte.

ARTONI - Non per sottrarmi al quesito di fondo che dobbiamo analizzare, ché anzi tra breve affronterò direttamente, ma almeno come premessa vorrei osservare che forse il tema sarebbe stato meglio posto se fosse stato così formulato: «gli italiani sono evasori fiscali», o comunque hanno motivo per non cercare di esserlo, stanti i cattivi esempi che ci vengono da chi ci governa e stante la nebulosità dei reciproci rapporti Fisco-contribuente? L'avvocato, in definitiva, è membro di questa collettività, della quale ha i medesimi pregi e difetti.

Ebbene, comincerei con l'osservare che in tutto e per tutto — compresa la materia della quale stiamo discutendo — occorre prendere con il dovuto beneficio di inventario quelle statistiche cosiddette «medie» o per «campione», che in realtà determinano più giudizi fuorvianti che conoscenza corretta di un problema. Gli italiani — e quindi anche gli avvocati — costituiscono oggi una società composta e profondamente differenziata: per individuare una realtà media fra il ricco ed il povero non credo servano certe statistiche solo numeriche.

Non ho i mezzi né il tempo per essere più preciso, ma non occorre altro che intuizione e buon senso per rendersi conto, ad esempio, che non esiste un «avvocato-campione», quale espressione media del nostro Ordine: vi sono anche fra di noi alcuni che hanno avuto fortuna e capacità per raggiungere invidiabili vette di successo, professionale ed economico, altri, e non pochi, che stentano a sbarcare il lunario con un minimo di dignitosa sopravvivenza.

Ancora: non è certamente la stessa cosa esercitare la nostra professione nei paesi o nelle piccole città di provincia, dove tutti conoscono tutti, e dove si realizza una specie di reciproco controllo di attendibilità delle rispettive denunce dei redditi, tale che meno sfrontata può essere l'infedeltà tributaria di un professionista; ed esercitarla invece nelle grandi città, nelle quali è più facile restare nell'anonimato e sfuggire almeno alla pubblica riprovazione in caso di conclamata evasione.

Nei centri di più ridotte dimensioni è molto più facile additare alla pubblica riprovazione un avvocato — la cui clientela è più o meno nota a tutti, di modo che si sa benissimo, ad esempio, di quali e quante società o enti è il legale — la cui denuncia dei redditi sia, in ipotesi, inferiore a quella di un impiegato di seconda categoria di una piccola azienda. In fondo, scatta in questi casi anche una remora da pudicizia, che si traduce in auto-controllo ed in stimolo a sempre più onesta dichiarazione contributiva.

MELCHIONDA - Scusa l'interruzione, ma il punto che hai toccato mi pare di notevole interesse. Sbaglio, o si può desumere da queste tue considerazioni che sei favorevole, nel senso che ne vedi gli aspetti positivi, alla pubblicazione degli elenchi dei contribuenti?

ARTONI - Stavo per dirlo io stesso esplicitamente: sì, sono assolutamente favorevole alla pubblicità che viene data a questi elenchi. La conoscenza della verità delle nostre denunce dei redditi è indubbiamente un primo ed efficace mezzo di controllo perché — lo ripeto soprattutto in riferimento ai piccoli centri, ma credo che l'osservazione valga un po' ovunque — si conosce abbastanza bene la clientela di un avvocato, e si può facilmente individuare la macroscopica sproporzione fra reale esercizio della professione e denuncia dei redditi.

Vi è poi un secondo aspetto che si deve sottolineare; se non mi inganno, direi anzi che questo è il nucleo centrale del nostro problema.

Fino a quando saremo esposti alla facile e quotidiana tentazione di non rilasciare regolari «fatture», io credo che sarà per noi sempre più difficoltoso crearci una coscienza fiscale di tendenza alla perfezione.

In altre parole: fino a quando l'avvocato che ha una clientela non composta prevalentemente da società o enti che hanno diritto ed interesse a portare in detrazione le nostre parcelle, ma fatta invece soprattutto di privati cittadini che ti assillano con la preghiera di non fatturare per risparmiare almeno il maggior costo dell'IVA, dicevo fino a quando l'avvocato è esposto a questa tentazione, è impossibile pretendere che sia tanto forte da non cedere. Ed è così che finisce col trasformarsi in evasore.

MELCHIONDA - Ringraziandoti per la chiarezza e brevità del tuo intervento, vorrei chiederti se è esatta la seguente sintesi che mi pare poterne fare:

- 1° - sì, l'avvocato è o può essere un evasore perché la legge glielo consente;
- 2° - una prima remora può essere rappresentata dalla pubblicazione degli elenchi dei contribuenti;
- 3° - un efficace rimedio sarebbe in una legge che ci imponesse la fatturazione completa dei nostri emolumenti attraverso la detrazione degli stessi nelle dichiarazioni dei redditi dei nostri clienti.

ARTONI - Esatto, ma il terzo punto lo vedrei non tanto in positivo, come tu lo ha esposto, bensì in negativo: nel senso cioè che una modifica legislativa come quella indicata al punto 3° farebbe cessare quella induzione in tentazione della quale ho parlato.

SBAIZ - Vorrei inserirmi io, a questo punto, anche per rivolgere qualche domanda al prof. Bosello.

Premetto anzitutto che condivido quanto detto da ARTONI circa la diffusione del fenomeno dell'evasione fiscale, che non riguarda davvero soltanto gli avvocati o soltanto i liberi professionisti, per una serie di ragioni che si accentrano soprattutto nel difficile e per molti versi incomprensibile rapporto esistente fra contribuente e Fisco. Dico «incomprensibile» non per noi ma per quella pubblica opinione che ci addita ad evasori abituali, senza adeguata conoscenza della nostra realtà quotidiana.

Qualsiasi libero professionista, e l'avvocato forse più ancora di altri, è soggetto alla aleatorietà, che si traduce in discontinuità, dell'esercizio professionale e delle corrispettive remunerazioni. Può capitare a tutti di avere un anno particolarmente fortunato, per incarichi particolari ma irripetibili, ovvero per pura coincidenza di più

incarichi nello stesso periodo di tempo, per cui si ha un'annata con una dichiarazione di reddito particolarmente elevato. Ma nessuno è disposto a credere, e nessuno si rende conto, che nell'anno successivo contrarie coincidenze possono portarci a dichiarazioni assai più modeste, pur avendo dichiarato il vero tanto l'anno precedente quanto l'anno successivo.

Si crede invece, anzi si pretende, da parte di tutti, che ogni anno un avvocato debba guadagnare almeno quanto quello precedente, anzi, sempre di più anno dietro anno. Se dici la verità, alla fine di un anno sfortunato, sei tacciato di evasione.

Ora, io non intendo negare che anche fra di noi, come però ovunque, vi sia l'evasore; ma vorrei che si comprendesse, dall'opinione pubblica, con quanta interesse disistima noi stessi stigmatizziamo questi casi. E dico «interessata disistima», perché il danno che ciascuno di noi riporta a causa di questi casi è enorme, non solo moralmente, ma economicamente: e mi riferisco, come ognuno comprende, agli effetti che ne riporta la nostra Cassa nazionale di previdenza.

Sono anche d'accordo con ARTONI che è proprio nella caotica nostra legislazione il più importante germe di ribellione che viene da coloro che praticano l'evasione fiscale. Io cito sempre come esempio massimamente indicativo il recente provvedimento di condono, il cui danno non è soltanto in senso formale cioè di ulteriore situazione di incertezza normativa, ma soprattutto di incentivazione all'evasione.

Io non ho chiesto il condono; e la prima ragione del mio rifiuto è stato — oltre che nella coscienza di non avere nulla da farmi perdonare — è stato il desiderio di non confondermi con quanti vi hanno fatto ricorso perché in realtà avevano in precedenza abbondantemente evaso.

Quale coscienza fiscale crede di alimentare il legislatore dei condoni?

Ma non basta. Che dire della confusa e contorta ed ingiusta struttura dell'IRPEF, che finisce con l'essere per tutti niente altro che una legge ingiustamente punitiva? Come si può pretendere di addebitare al professionista le stesse aliquote progressive di altre categorie economiche? E come si può pretendere di non fissare dei «tetti» massimi, razionalmente rapportati alla realtà economica di ciascuna categoria?

Sarò grata al prof. Bosello se mi dirà cosa ne pensa di questi aspetti. Ma intanto ne approfitto per un'ulteriore considerazione, riguardante proprio l'IRPEF.

Una recente sentenza della Corte costituzionale, dove anche io sono intervenuta a difesa di molti colleghi pensionati, ha dichiarato del tutto legittima la legge dell'IRPEF per la seguente ragione: ha ritenuto che il pensionato il quale è autorizzato a continuare l'esercizio della professione, deve sottostare a tutte le conseguenze della legge, perché questa si fonda non sul principio della mutualità (che potrei condividere) ma addirittura della «solidarietà» sociale; in altre parole, la Corte costituzionale vede nella prosecuzione dell'attività professionale da parte del pensionato, non una necessità di arrotondamento della pensione, per esigenze vitali di sopravvivenza, ma una vera e propria libera «scelta di vita di lusso».

Ebbene, in un Paese come il nostro nel quale la legge stessa contiene o addirittura crea situazioni di profonda ingiustizia sociale, sotto il profilo fiscale, si può anche comprendere come il cittadino, a qualsiasi categoria appartenga, si sforzi di utilizzare la stessa legge per tentare di sottrarsi alle ingiustizie; da qui, poi, all'evasione pura e semplice, purtroppo il passo è sovente assai facile e breve.

Ecco perché concordo con quanto già detto da ARTONI circa la necessità di riforme legislative, ma direi di respiro ancora più ampio rispetto a quelle indicate da ARTONI.

MELCHIONDA-Dunque, pur con l'ampliamento critico all'intero sistema legislativo vigente, anche la SBAIZ conferma le prime conclusioni già enunciate da ARTONI;

con l'ulteriore aggiunta delle gravi ingiustizie, alle quali si può addebitare una delle cause principali della tendenza all'evasione, a cominciare proprio dal recente condono.

SBAIZ -Per non dire di altre leggi gravemente ingiuste: pensiamo ad esempio alla materia riguardante l'INPS: i commercianti contribuiscono fino ad un «tetto» massimo, noi invece illimitatamente; è davvero difficile farsi una ragione di situazioni improntate a così illogica diseguaglianza.

MELCHIONDA -Propongo di fare intervenire per ultimo il prof. Bosello, perché come già la SBAIZ ha posto dei quesiti ai quali nessuno meglio di lui potrà dare risposta, può darsi che altri problemi sorgano da altri interventi.

Anzi se mi è consentito io stesso ne prospetterei uno particolare. Finora non abbiamo tenuto presente esplicitamente la realtà dell'attuale sistema sul quale si regge la nostra Cassa di previdenza e assistenza. Mi riferisco in particolare al criterio in base al quale le nostre pensioni dovrebbero rapportarsi alla media dell'ultimo decennio delle nostre dichiarazioni fiscali.

È questo un aspetto assai singolare, perché fa sì che si possa realizzare un fenomeno addirittura inverso a quello della tendenza all'evasione. A me è capitato sentire più di un collega dire — non so poi se per paradosso o per verità — che non appena entrerà nel prevedibile ultimo decennio di attività professionale prepensionistica, non soltanto farà dichiarazioni fiscali veritiere ma addirittura più elevate del vero, per alzare la soglia di quella «media» cui accennavo. Credo che anche di questo si debba tenere conto quando si generalizza nell'accusa di evasione sistematica che ci si addebita.

TURCHI -Direi di concordare, di massima, con tutto quanto è stato detto fino ad ora. E vorrei anzitutto sottolineare ancora quanto sia vero che fra di noi vi sono incredibili differenze di capacità economica. Vi sono, sì, alcuni colleghi che hanno successo professionale e soprattutto economico; ma molti, e ripeto molti, ve ne sono che faticano a sbarcare il lunario, per non dire dei casi pietosi, troppo spesso verificatisi ed altrettanto spesso tenuti dignitosamente riservati, di famiglie di avvocati che si sono trovate nell'impossibilità di affrontare addirittura le spese funerarie del loro congiunto, unico sostentamento, deceduto in autentica miseria.

Questa constatazione mi dà lo spunto per qualche considerazione anche polemica — ma nelle premesse annunciate da MELCHIONDA vi era quella di parlare con sincerità — senza la pretesa di avventurarmi in questioni per così dire politiche. È però un fatto che questo Stato, soprattutto in certi momenti di spinte che vorrei dire demagogiche, poca o nessuna considerazione ha avuto per le cosiddette professioni liberali, compresa la nostra. È un fatto che in questa epoca di transizione anche e soprattutto di organizzazione del nostro modo di esercitare la professione, noi siamo dei dimenticati. Basti dire che mentre va lentamente scomparendo, per reali esigenze anche economiche, la vecchia e patetica figura dell'avvocato che si governa da solo il suo studio di tipo (per così dire) artigianale, mentre cioè si viene imponendo la necessità di avviarci a nuove forme organizzative dell'esercizio professionale (è di ieri la fotocopiatrice, è di oggi la macchina da scrivere del costo di milioni, e già si comincia a guardare al computer come strumento indispensabile; il tutto con costi enormi sia di acquisto che di manutenzione ed uso); mentre di fatto ci si sta avviando quanto meno al tipo di studio «associato»; ebbene abbiamo ancora le leggi di cinquant'anni fa. Possiamo dedurne che siamo dei dimenticati, per quanto riguarda le leggi fondamentali che ci riguardano come esercizio professionale, e siamo dei sacrificati per quanto riguarda la legislazione fiscale.

E qui concordo in particolare con quanto ha detto la SBAIZ: il rapporto fisco-avvocato è talmente assurdo ed ingiusto, che se uno ha avuto un'annata eccezionalmente fertile, si ha poi la pretesa che non possa più ridiscendere a redditi più modesti in successivi anni di minor fortuna.

Non per questo, tuttavia, non nego che fra gli avvocati — dico in generale — l'evasione serpeggia, anzi in certi casi è anche imponente.

Sono peraltro d'accordo con ARTONI e con la SBAIZ per quanto riguarda i possibili rimedi: ho poca simpatia per la pubblicazione degli elenchi, perché la cosa sa un po' di «liste di coscrizione», ma ammetto che può essere un modo efficace come parziale remora del fenomeno; condivido poi senza nessuna riserva il suggerimento della detrazione delle nostre parcelle, a scarico dei nostri clienti privati cittadini, come mezzo se non sicurissimo almeno molto probabilmente indispensabile per combattere le nostre sacche di evasioni fiscali.

Diciamoci la verità: il nostro è il Paese della più smaccata «dispar condicio», almeno per quanto ci riguarda. Un avvocato che ha come clientela soprattutto società ed enti di vario genere, deve «fatturare» anche le parcelline di diecimila lire, perché a questi clienti tutto fa brodo per «scaricare» la spese legalmente detraibili. L'avvocato che, ad esempio, si occupa prevalentemente di infortunistica stradale (e cito questo esempio perché i colleghi che se ne occupano sono moltissimi) quando chiude una vertenza con le compagnie di assicurazione in via transattiva (come dire: circa il 90% di queste pratiche), fa sottoscrivere direttamente al cliente la quietanza comprensiva anche della sua parcella, e così non ha nessun obbligo di fatturare e di inserire nella dichiarazione dei redditi questo mucchio di retribuzioni semi-clandestine.

Concluderei dicendo che è nella vigente legislazione la causa prima di incentivazione all'evasione; e ciò senza ovviamente fare riferimento a problemi di natura etica, perché da questo punto di vista è fin troppo evidente che il dovere morale di fedelissima e totale contribuzione incombe indiscriminatamente su tutti.

MELCHIONDA - Oltre a ringraziare l'amico TURCHI, mi corre obbligo di non fare finta di non avere visto e sentito gli ammiccamenti che mi riguardavano personalmente o quanto meno «specialisticamente». Infatti, mentre TURCHI chiamava in causa, come esponenti di facili evasioni, i colleghi che si occupano prevalentemente di infortunistica stradale, non pochi, guardando direttamente a me, hanno sussurrato «e i penalisti».

Sono d'accordo, naturalmente. Ma con questa precisazione: vale per i penalisti lo stesso discorso svolto per i non penalisti, nel senso che anche il penalista che assiste in prevalenza società ed enti, è obbligato a fatturare tutto ciò che percepisce, mentre quello che lavora soprattutto con i privati (il rapinatore, lo sfruttatore di prostitute, lo spacciatore di droga, eccetera) più facilmente è esposto a quella tentazione cui accennava all'inizio ARTONI, e quindi più fatica fa a dire il doveroso «vade retro Satana».

D'accordo con TURCHI che il problema coinvolge anche la coscienza di ciascuno di noi, perché capita a volte non solo di resistere alle tentazioni, ma anche (e lo dico perché è capitato a me stesso) di fatturare di nascosto dal cliente, che assolutamente non ne voleva sapere anche — non dimentichiamo questi riflessi della professione del penalista — per non lasciare tracce scritte indelebili di una assistenza penale.

In linea di massima, tuttavia, le questioni trattate riguardano indifferentemente — in via di principio — qualsiasi avvocato, quale che sia la materia alla quale più specificatamente si dedica.

Torniamo, comunque, proprio ai principi. Sentiamo il prof. Bosello, che adeguatamente ci potrà dare lumi in materia, essendo non soltanto un qualificatissimo docente e scienziato, ma anche nostro collega di esercizio professionale.

BOSELLO - Si impone anzitutto un correttivo, o comunque una chiarificazione, rispetto al tema centrale del nostro incontro: infatti, posto il tema nella domanda «se gli avvocati sono evasori fiscali», va precisato che il fenomeno in discussione non è ascrivibile, quasi in via esclusiva come sembra dedursi dalla domanda, agli avvocati e procuratori legali, in quanto tali. Il problema, cioè, riguarda qualsiasi categoria di contribuenti, e non certamente i soli professionisti legali.

Vediamo intanto lo stato della legislazione fiscale vigente, ma con una ulteriore chiarificazione preliminare.

Ciò che possiamo senz'altro escludere, per ciò che concerne questa libera professione, è il fenomeno della «**elusione**» fiscale, quale invece ricorre o può ricorrere ad esempio nell'ambito delle piccole imprese; mi riferisco in particolare a quella «elusione» che il piccolo imprenditore, ma non già il libero professionista, realizza attraverso la «frantumazione» del reddito, che parcellizza facendolo figurare come distribuito fra i congiunti che, vero o no che sia, vengono fatti apparire come dipendenti o come collaboratori dell'imprenditore individuale.

Del pari, non è concepibile per il libero professionista il fenomeno della «**erosione**» dell'imponibile (mi riferisco all'indicazione di false spese in detrazione), se non in misura sostanzialmente irrilevante.

Escluso, quindi, che un libero professionista (in generale, e l'avvocato in particolare) possa avvalersi di «elusioni» o di «erosioni», si può cominciare da un punto fermo: il libero professionista non è avvantaggiato, quanto alle due forme evasive suddette, rispetto all'imprenditore; si potrebbe piuttosto dire, ma più polemicamente che per precisi riferimenti normativi, che al confronto il libero professionista è, caso mai, in posizione di «svantaggio». Prendiamo ad esempio, per completare il riferimento alla «erosione», il possibile rilevante indebitamento fittizio che può permettersi la grossa impresa (mutui bancari che comportano costi di decine o centinaia di milioni a titolo di «interessi passivi»): un tale trucco finanziario non è certamente possibile per un professionista.

Una seconda considerazione deve farsi in relazione alla posizione del libero professionista rispetto all'IRPEF: il professionista non ha la possibilità di soggiacere ad un «prelievo» di carattere proporzionale, ma è costretto ad un prelievo di carattere produttivo (come accade per i redditi di lavoro dipendente). Questo fa sì che il professionista è assoggettato a questa progressività che oserei definire «demenziale», se è vero, come lo è, che le aliquote che reggono questo sistema sono state studiate ed imposte nel 1968, mentre la relativa legge è del 1971, ed è pertanto mancato del tutto qualsiasi collegamento fra le due normative. Basti pensare al profondo divario, nel frattempo verificatosi, del potere di acquisto della moneta.

SBAIZ - Chiedo scusa dell'interruzione, ma va tenuto presente anche, a questo riguardo, la persistente pretesa degli uffici finanziari di attribuirci un continuo e progressivo incremento annuale dei nostri redditi, perché non si crede alla realtà di andamenti retributivi diversi anno per anno.

BOSELLO - Sono d'accordo con la Presidente Sbaiz, anzi approfitto dell'interruzione per fare un inciso. È vero quanto ci ricordava in proposito anche il collega Turchi, ma proprio perché la realtà è questa, perché mai gli avvocati, per primi, non fanno funzionare a dovere le commissioni tributarie? Perché non invocano più giustizia, caso

per caso? A me dispiace la franchezza ma devo dire che la impreparazione, in materia tributaria, di troppi avvocati è tale che essi preferiscono subire quei rilievi che poi considerano arbitrari, piuttosto che studiare la materia e difendersi con la dovuta competenza.

E vediamo un terzo punto. Io affermo non essere vero che per gli avvocati è stata soppressa l'ILOR; basti dire che ciascuno degli iscritti all'albo è gravata del noto 10% che è dovuto alla Cassa di previdenza e assistenza, salvo poi (come è nel mio caso, che solo tardi mi sono iscritto all'albo, rimanendo come professore universitario un dipendente sul cui stipendio già i prelievi dovuti vengono fatti direttamente) salvo poi al momento del pensionamento avere solo il diritto al rimborso delle quote inutilmente anticipate. In altre parole, questo carico aggiuntivo, di entità non modesta, non può davvero sottovalutarsi.

Tutto ciò premesso e chiarito, veniamo al fenomeno della **evasione** in senso stretto; un fenomeno che indubbiamente esiste, lo affermo senza remore o sottintesi, per i professionisti come del resto per qualsiasi categoria di contribuenti, non esclusi quelli a reddito da lavoro dipendente (basti tenere presente che tutto il cosiddetto «lavoro nero», tanto diffuso in certi ambienti, è tutto in evasione assoluta). Ed ancora senza mezze misure dico che se da un lato è vero che la nostra è una legislazione con profonde sacche di oggettiva iniquità, dall'altro lato è non meno vero che fino a quando la legge non è riformata (o dichiarata incostituzionale), deve essere rispettata da tutti: il non farlo, negli aspetti che qui stiamo esaminando, si chiama appunto «evasione».

Vediamo, comunque, quale è la reale situazione legislativa che ci riguarda.

Io concordo con l'avv. SBAIZ che un segno di insoddisfazione del sistema va individuato nel recente condono. Ma non considero quel condono come un «premio» dato a chi aveva evaso, perché so di grandi e serissime imprese (alcuni istituti bancari o di assicurazione, ad esempio) che sono ricorsi al condono non perché avevano evaso, ma unicamente per la tema di aver potuto commettere errori contabili nelle dichiarazioni complesse. Il condono, per me, va visto piuttosto come mezzo di riparazione del possibile errore commesso. Del resto, se si tiene presente che il condono è stato chiesto niente meno che dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano Cambi, si ha la conferma che ad esso si è ricorsi unicamente per la tema di involontari errori, che l'insoddisfacente «contenzioso» tributario avrebbe potuto non considerare tale.

Ma se il condono, comunque lo si interpreti, è stato un indice del fallimento della legislazione vigente, altro momento di profondamente iniqua innovazione è stata l'abolizione di quello «scarico» forfettario del 3% di spese generali, che costituiva una valvola di sostanziale riequilibrio per il libero professionista.

In effetti, quale è il professionista che non sopporta quotidianamente spese non documentabili (la mancia, il taxi, tante fotocopie; e l'elencazione potrebbe proseguire all'infinito)? Quel 3% era un piccolo sfogo di questa realtà; averlo eliminato è stato dunque decisione di incomprensibile ingiustizia; anche se, sempre per essere franchi, le categorie interessate, avvocati compresi, non hanno certamente fatto sentire le loro proteste con la dovuta energia.

Detto ciò, tuttavia, riconfermo che non può negarsi essere una realtà, almeno una sicura potenzialità, il fenomeno dell'evasione da parte di certi professionisti, in particolare, per ciò che qui ci riguarda, gli avvocati. Anche se non credo sia possibile una esatta, o solo approssimativa, quantificazione del fenomeno stesso. Intendo dire che non considero significative le statistiche più o meno ufficiali che si citano in materia, perché — come già è stato detto da chi mi ha preceduto — sono tali, tante, e così profonde le differenze dei compensi degli avvocati, da zona a zona, dal nord al sud, da grande a piccolo centro, ma anche da professionista a professionista, che

livellare il tutto con dati genericamente e astrattamente percentualistici è sicuramente solo fuorviante.

SBAIZ - Ancora chiedendo scusa dell'interruzione, vorrei fare presente che, per restare all'esperienza della nostra città, gli iscritti agli albi di Bologna sono quasi 1000, ma tutti sappiamo che l'esercizio vero e proprio della professione è svolto da poco più di 400 iscritti, compresi quei giovani che ancora non hanno redditi professionali perché sono all'inizio della professione. Chi facesse una statistica sulla base dei 1000 iscritti falserebbe del tutto la realtà di questa situazione.

BOSELLO - D'accordo; la disinformazione in materia, anche a livello ministeriale, è tale da legittimare la domanda del «che cosa si aspetta per adeguare le statistiche alla realtà, facilmente conoscibile con maggiore aderenza al vero?»

Ma dato per scontato, come ripeto, che il fenomeno esiste, e ribadendo che consiste appunto nella disapplicazione di leggi bene o male vigenti, rimane da chiedersi come lo si possa eventualmente ovviare.

È la legge che lo permette?

Una risposta non è agevole. La situazione va comunque ricostruita riportandoci alle origini. Quando venne realizzata la riforma tributaria si partì dal criterio per il quale il libero professionista dovesse contribuire in relazione al proprio reddito effettivo, come del resto l'impresa in generale. Un reddito che si immaginava individuabile nella differenza fra ricavi e costi. Dico subito che questo tipo di reddito è una «categoria astratta», quasi impossibile a determinarsi in concreto.

In teoria, comunque, questo reddito si sarebbe dovuto determinare in base alle scritture obbligatorie, alle registrazioni, in poche parole secondo il principio di «cassa» (introiti e spese, come dicevo).

I professionisti, inizialmente impreparati ad un salto di qualità operativo di questo genere, vi si sono tuttavia abbastanza rapidamente adeguati.

Ebbene, ecco qui inserirsi quel sistema che ha portato alla obbligatorietà delle puntuali registrazioni, senza la consapevolezza della differenza, che doveva e poteva prevedersi, che si sarebbe verificata fra il compenso percepito da imprese, specialmente le più consistenti, e quello percepito dal privato. È evidente che tanto ha interesse l'impresa a «scaricare» le spese, comprese quelle di assistenza legale, e quindi a pretendere la regolare «fattura», quanto al contrario non ha interesse, o ha quello opposto, il privato, che si vede gravare la parcella della quota di IVA che non sa dove «scaricare».

Non si può dunque non concordare con quanto già è stato detto poco fa: se il legislatore crea anche nel privato l'interesse (unico criterio-guida in materia) all'ottenimento della regolare e veridica fattura, il professionista si troverà costretto ad emetterla anche a questo privato, come già la emette quando ha come cliente una impresa.

Si tenga però presente che, a differenza del privato, l'impresa è comunque costretta alla regolarità documentale, perché è soggetta a tutta una serie di doverose registrazioni e contabilità, che, ripeto, la costringono a fare quadrare i propri conti anche col sistema delle parcelle e delle ritenute d'acconto. In altre parole, l'impresa non ha soltanto l'interesse, ha anche l'obbligo e la necessità di proprie contabilità incrociate non fittizie.

Poiché tutto ciò non si verificherebbe per il privato, si può concludere che se sicuramente la detraibilità del costo di assistenza legale potrebbe essere, per il privato, un incentivo a pretendere la fattura, non sarebbe però questo sistema la sicura panacea del male che stiamo esaminando.

Io sarei piuttosto per altre e più incisive modifiche del sistema. E cioè:

I° - riportare quelle aliquote delle quali si è detto ad una rigorosa aderenza alla realtà, quanto meno a quei valori esistenti all'epoca della legge-delega della riforma tributaria, cioè ai livelli del 1971; II° - un corretto e credibile e convincente funzionamento dell'amministrazione finanziaria, cui finalmente potrebbe fare da adeguato e non più insoddisfacente o approssimativo controllo il sistema del contenzioso (mi riferisco ovviamente alle «commissioni» tributarie di vario grado); tutto ciò dovrebbe sfociare in un rigoroso rispetto delle «regole» da parte dell'amministrazione. Si potrà allora accettare anche l'accertamento induttivo, anche l'accertamento sintetico, perché nella adeguata e scrupolosa motivazione si troverà quella effettiva garanzia del rispetto delle leggi che consente sia un contraddittorio e sia un corretto esercizio di difesa. Ritengo molto importante che il contribuente, avvocato o non, sia in grado di ritrovare la dovuta fiducia nei giudici tributari; avere la dimostrazione che questi giudici sapranno confermare gli accertamenti seriamente motivati o non mancheranno di annullare quelli illegittimi, significherà anche instaurare rapporti reciproci tali da scoraggiare le facili evasioni; III° - occorrerebbe, infine, un mutamento di atteggiamento psicologico e sociale, nei confronti dell'evasore, capace di modificare il vigente costume di insufficiente «riprovazione sociale» per il fenomeno dell'evasione. Attualmente, e neppure quando l'evasione è fraudolenta e costituisce vero e proprio reato, l'opinione pubblica non considera il colpevole come un «delinquente» (in senso tecnico, se non altro); nella peggiore delle ipotesi lo definisce un furbastro, ma quasi sempre vede nell'evasore colui che agisce in una specie di stato di necessità o di forzata autodifesa, al quale è semplicemente andata male se e quando viene scoperto.

ARTONI - Mi permetto interrompere, ma queste ultime considerazioni del prof. Bosello vanno, purtroppo, non solo condivise ma, per così dire, peggiorate. Il fatto è che troppo spesso si verifica addirittura il contrario di quanto stava dicendo il prof. Bosello: il contribuente onesto viene additato a pubblico ludibrio, perché è lo sciocco che rispetta le leggi.

Lo dico anche per esperienza personale, essendomi capitato questo. Avendo io versato, senza battere ciglio, tutto quanto da me dovuto alla Cassa di Previdenza, e avendo contemporaneamente svolto una certa azione di protesta per la conduzione della Cassa (il che mi ha inevitabilmente messo in una certa luce nell'ambiente), mi è successo di trovarmi fra tanti altri colleghi in occasione dei nostri congressi e di essere additato e ridicolizzato perché «ero quello che pagava le tasse», mentre si parlava di versamenti alla nostra Cassa di previdenza.

Approfitto dell'interruzione per aggiungere un'altra considerazione. A me sembra — per rimanere nel tema delle nostre pensioni — che sarebbe molto utile cercare di creare magari una specie di «premio», per quanti contribuiscono al 100%, non già una punizione, quale è quella di non corrispondere le pensioni oltre un certo «tetto», dopo del quale non vi è più proporzione fra il versato e il percepito come pensione. Non mi nascondo che interviene in questa materia anche il criterio di solidarietà o meglio di mutualità; ma non comprenderò mai questo «tetto» dei 40 milioni di reddito dichiarato, oltre il quale la pensione ha da essere uguale per tutti. È evidente che anche in questo modo si incentiva l'evasione, perché nessun avvocato ha motivo, meno che mai interesse, a superare questo «tetto» dei 40 milioni di reddito dichiarato.

SBAIZ - Mi inserisco anche io nell'interruzione per chiedere una conferma al prof. Bosello; è vero che vi sono paesi europei nei quali il reddito professionale dei liberi professionisti è regolato forfettariamente, come era un tempo per noi cioè quando, prima della riforma, si corrispondeva solo l'IGE?

BOSELLO - È esatto, ad esempio è così in Francia. Ed il sistema ha una logica ineccepibile. Se è vero, come ho osservato all'inizio, che il reddito contribuente non è che una astrazione legislativa, la forfettizzazione è un metodo, serio, di semplificazione del concetto convenzionale di «reddito», e tutto sommato di più concreta individuazione della cosiddetta ricchezza personale. Bisogna però tenere presente — e riprendo così ancora un argomento a me assai caro — che in Francia è possibile quel sistema perché la stessa amministrazione finanziaria ha, in quel Paese, una tradizione secolare di serietà e di efficienza, che è alla base di un rapporto con il contribuente quale noi neppure immaginiamo. Del resto, mi piace ricordare che un tale sistema, semplice, chiaro, comodo, di contribuzione forfettaria convenzionale, è stato sempre, ma vanamente, propugnato in Italia da Luigi Einaudi, che non fu soltanto un teorico di chiara fama, ma anche un uomo politico concreto e responsabile.

Si potrebbe tuttavia concludere che qualsiasi metodo si voglia applicare, l'importante è che fatta una scelta a questa corrisponda poi una organizzazione amministrativa e giudiziaria veramente capace di applicarla con serietà ed equità. Riconfermo che proprio nella caoticità della nostra legislazione e nella disfunzione della nostra amministrazione vanno ricercate le cause primarie che determinano — ripeto, non soltanto per i liberi professionisti ma per tutti i contribuenti italiani — il diffuso fenomeno della evasione fiscale.

MELCHIONDA — La chiarezza e la mole dell'esposizione del prof. Bosello non necessitano e non consentono tentativi di sintesi. Io sarei per manifestare un personale dissenso soltanto sul riferimento alla inesistente od insufficiente «riprovazione sociale» del fenomeno; per quanto mi riguarda, ad esempio, direi che alla origine di questa «tavola rotonda» vi è stato proprio quel senso di disagio che io avverto nell'essere considerato nella pubblica opinione come un sicuro evasore, per il solo fatto di esercitare la professione forense. Ma poiché devo rispettare il mio ruolo, qui, di asettico «moderatore», e poiché credo che anche su questo aspetto del nostro tema altro potrà emergere dal prosieguo del dibattito, cedo senz'altro la parola ai colleghi presenti che desiderino intervenire, o per chiedere chiarimenti ai nostri relatori, o per aggiungere loro considerazioni.

IL DIBATTITO

VITTORIO VASELLI - Il richiamo del prof. Bosello al buon funzionamento dell'amministrazione finanziaria è ineccepibile in teoria o in prospettiva, ma credo si tratti soltanto di un sogno irrealizzabile. Quando mai potrà arrivare a comportamenti improntati ad equità e giustizia la nostra amministrazione, quando è notorio che se un finanziere viene ad esaminare la tua contabilità non accetterà mai di trovarla in regola, a costo di soffermarsi sulla marca da bollo insufficiente o comunque su qualche banalità che dovrà comunque tradursi in contravvenzione? Quando si ha a che fare con uno Stato che si comporta in questo modo, unica possibile e necessaria difesa è l'evasione.

Ecco perché non concordo con quanto è stato detto, specie da Artoni, a proposito degli avvocati. Io dico che gli avvocati hanno anche troppo senso di responsabilità nei confronti del fisco. Ma anche loro, cioè anche noi, siamo costretti a difenderci da una situazione legislativa e da una realtà amministrativa che fanno di pura follia.

Si rende conto l'amministrazione della nostra realtà? Bastano pochi ma realistici calcoli per accorgersi che su ciascuna nostra parcella, detratto questo e quello, perduto il 3% di detrazione forfettaria, non calcolate per impossibilità materiale o

documentale tante e tante spese, ci rimane un utile effettivo che a mala pena si aggira sul 25% della somma percepita come compenso.

Ora, se si considera la media dei nostri colleghi, fatta cioè eccezione dei pochi fortunati che hanno clienti ricchissimi e generosi, questo 25% di guadagno reale corrisponde a cifre che consentono di sopravvivere alla meno peggio; e sempre che si abbia il dono di una salute di ferro, perché se ti ammali e ti fermi, nessuno ti paga.

Ebbene in questa situazione l'evasione diventa una legittima difesa; moralmente riprovevole, certamente, ma sul piano della moralità non è davvero lo Stato italiano che può permettersi di muovere delle censure ai contribuenti.

STEFANO GRAZIOSI - Concordo con l'impostazione di fondo dell'intervento del prof. Bosello: è vero che la legislazione fiscale vigente attua una «spoliazione» del reddito del libero professionista per il gioco perverso delle inadeguate «aliquote» contributive.

Per noi avvocati però, la situazione è ancora più grave, perché alla «spoliazione» tributaria si aggiunge quella previdenziale. Dunque noi siamo doppie vittime di questa realtà.

Sono d'accordo anche con la Sbaiz: l'errore imperdonabile del nostro legislatore è stato quello di avere equiparato il reddito professionale a quello di un qualsiasi ordinario lavoratore subordinato. Questa equiparazione di base, cui non corrisponde poi la indicazione tabellare delle aliquote, è causa di una inammissibile iniquità.

Per le ragioni che già sono state da più voci ricordate, oggi l'avvocato si trova costretto a preferire il minor lavoro possibile, per non trovarsi imbrigliato in quelle ingiustizie che colpiscono il contribuente più robusto. Non è un paradosso. Il fatto è che se nei primi anni di professione sei impegnato a migliorare la preparazione per tentare di emergere ed acquisire più lavoro, per guadagnare sempre di più, arrivato al momento in cui il lavoro, per così dire, non lo controlli più, nel senso che rischia di veramente aumentare in progressione, ti rendi conto che arrivi ai livelli contributivi nei quali si scaricano tutte le ingiustizie del sistema; col risultato, conti alla mano, che più credi di guadagnare, meno realizzi di guadagno puro. E allora preferisci rifiutare possibile lavoro, incassare meno, per riuscire a guadagnare, in termini di effettivi utili economici, cioè in proporzione, assai di più.

In questo modo chi poi ci rimette non è tanto il professionista, ma lo Stato, perché accade anche ad esso che, troppo volendo, nulla stringe. E lo Stato, o se vogliamo, la società, ci rimette due volte: da una parte percepisce meno gettito fiscale, dall'altra parte si ritrova una categoria professionale che perde incentivo a migliorarsi qualitativamente, non avendo interesse a superare quei livelli minimi di grigia sopravvivenza che si traducono in punizione fiscale.

Chi non ha il coraggio di contenere il proprio lavoro per contenere il proprio reddito, ricorre alla valvola di sicurezza dell'evasione; e questo, ricordava giustamente la Sbaiz, comporta anche un complessivo danno per tutti, sia per il minor gettito alla Cassa previdenziale, sia per profili etici, causando il crearsi di una deteriore immagine dell'avvocato che si riflette negativamente anche contro coloro che non la meritano. E così sorgono nuovi problemi, anche deontologici, perché prima o poi gli stessi Consigli degli Ordini dovranno pure farsi carico di situazioni di una certa gravità, perché dovranno forse intervenire a carico di quegli iscritti che dequalificano l'intera nostra categoria, incrinando quella nostra immagine esterna che i Consigli degli Ordini hanno il compito di difendere e tutelare.

E vengo ad un ultimo aspetto, per così dire più specifico. Riprendo il suggerimento di Artoni a proposito della detraibilità delle nostre parcelle anche per i privati, come possibile contropunta alle più frequenti facili evasioni. Come è noto, le parcelle dei medici, in ossequio ad una direttiva della C.E.E., sono esenti da I.V.A., perché si

ritiene che il diritto alla salute, costituzionalmente garantito, sia meritevole di questa particolare agevolazione. È ovvio che in questo modo non si pongono problemi di evasione fiscale da parte dei medici, perché vi fa da contrappunto il diritto del «paziente» di scaricare nelle dichiarazioni dei redditi, come spesa riconosciuta, l'ammontare della parcella per assistenza sanitaria.

Ebbene, perché il legislatore non deve considerare altrettanto meritevole di protezione quel diritto del cittadino alla difesa legale, per l'esercizio appunto dei suoi diritti o per l'obbligatorietà della difesa penale, che pure è un diritto primario garantito dalla costituzione?

Il diritto alla detrazione delle spese per l'assistenza legale, qui indicato come sicuro strumento di lotta all'evasione (o, come è stato precisato, come disincentivo alla tentazione), ha dunque un fondamento anche di natura costituzionale, e di eguale trattamento del cittadino nel rispetto dei suoi fondamentali diritti.

Concludo con una riflessione sulla pessima campagna di stampa che ci riguarda. Credo sia soprattutto per cause di cattiva informazione che si è creato il luogo comune dell'avvocato evasore fiscale, anche senza un fondamento obiettivo. Non sarebbe il caso — ricordo che così fecero ad esempio quei proprietari dei TIR che venivano sistematicamente rapinati — di pagare un paginone di qualche importante quotidiano, per dare alla pubblica opinione, con dati e notizie rispondenti a verità, una immagine più adeguata della realtà circa le dichiarazioni dei redditi degli avvocati?

BOSELLO - Condivido quanto detto da Graziosi e aggiungo brevi precisazioni.

Intanto sarebbe ora di sfatare il mito dell'onestà contributiva del lavoratore dipendente, perché — lo ripeto ancora — questi è un contribuente veritiero solo quando non percepisce altri compensi o non ha altre fonti di reddito al di fuori della retribuzione da lavoro. Soltanto in questi casi il lavoratore dipendente soggiace al prelievo «progressivo». Ma la progressività può lasciarlo, per così dire, indifferente, giacché la sua retribuzione aumenta costantemente, al netto dal prelievo fiscale, in relazione all'adeguamento del valore del denaro.

In realtà in Italia l'imposta progressiva non la paga quasi nessuno; io insorgo sempre, e con assoluta fermezza, quando leggo, anche in trattati di diritto, o sento dire, che il nostro sistema tributario è fondato sul principio della progressività. Ne sono assolutamente esenti le società; altrettanto dicasi per le rendite finanziarie. Chi vi soggiace sono soltanto i proprietari di immobili ed i professionisti. Gli stessi imprenditori individuali hanno un correttivo alla progressività in quei meccanismi di **elusione** dei quali ho già detto.

Per quanto riguarda la detrazione dell'assistenza legale a favore dei privati, suggerimento che trovo senz'altro meritevole di accoglimento, va precisato che il minore incasso da parte dello Stato dell'importo dell'I.V.A. (come noto, l'imprenditore che riceve una parcella dall'avvocato può scaricare la quota di I.V.A., che in questo senso lo Stato non percepisce; mentre il privato non può detrarla) sarebbe di gran lunga compensato dalla certezza di più completa e realistica fatturazione ad opera del professionista. In altri termini, quello che lo Stato perderebbe in termini di I.V.A. a carico dei privati, risulterebbe guadagnato in termini di più elevate dichiarazioni di redditi dei professionisti.

Mi sembra dunque che non soltanto le giuste osservazioni di Graziosi in chiave di richiamo alle norme costituzionali, ma anche concreti aspetti economici, militino a favore della detraibilità dei costi di assistenza legale da estendersi ai privati.

GILBERTO GUALANDI - Temo che la proposta di detrazione della quale stiamo

dis
tut

dif
rag
pro
in
de

de
no,
abr
sol
te a

BO
Sta
par
me
dei

agg
det
con
vog
con
non

MA
del

che
riso
moc
limit

sian
cam
da c

dom
lo si
feno

elab
città

obn

(¹) Ne
Procu

discutendo sia di fatto inaccettabile per lo Stato, perché potrebbe poi estendersi a tutte le altre libere professioni, con calcoli finali in perdita.

È vero che la Costituzione tutela particolarmente certi diritti primari (la salute, la difesa), ma si finirebbe, anche in ossequio al principio di eguaglianza, e magari con ragionamenti fra il capzioso ed il sofisticato, di estendere lo stesso diritto a tutti i professionisti. E questo credo che lo Stato non possa accettare perché si troverebbe in enorme difficoltà sul piano degli accertamenti circa la veridicità o meno delle detrazioni da parte dei privati.

Per me il problema va invece rivisto alla luce della legittimità e necessità di detrazione all'interno della stessa fatturazione dei nostri compensi. Condivido appieno, a questo proposito, quanto ha ricordato il prof. Bosello a proposito dell'iniqua abrogazione di quella detrazione forfettaria del 3% per spese, che andrebbe non solo ripristinata, ma resa anche più aderente alla realtà, ad esempio con più articolate aliquote.

BOSELLO - È vero che all'utile della detrazione si contrappone il problema, per lo Stato, dell'accertamento. Ma è proprio per questo che con tanta insistenza ho parlato della necessità di migliorare la nostra amministrazione finanziaria; e qui i metodi sono o possono essere molteplici; ricordo la «anagrafe» tributaria, la «banca dei dati», i sistemi meccanografici.

Quanto all'I.V.A. (che va sempre vista per quella che è, ossia o un costo aggiuntivo, per l'ultimo anello tenutovi, o una semplice partita di giro nel gioco delle detrazioni): è vero che esentandosi le parcelle degli avvocati dall'aumento di I.V.A., come è per i medici, lo Stato perderebbe questo gettito. Ma come ho già detto, se vogliamo ragionare in termini di reddito, come finora abbiamo fatto, questo sarebbe complessivamente assai più elevato, che non l'attuale gettito di I.V.A. sulle nostre non sempre complete fatture.

MARIO FRANZIA - Intervengo non solo come avvocato ma anche come presidente del consiglio tributario di Bologna e coordinatore del consiglio regionale.

Desidero anzitutto contestare duramente — me lo consentirà, ma questa franchezza fra di noi è possibile e doverosa — l'intervento dell'amico Vaselli. Se tutto si risolvesse, come lui ha detto, in una specie di nostro diritto all'evasione, come unico modo di affrontare i problemi che stiamo trattando, in realtà nulla risolveremmo e ci limiteremmo a vantarci di un pretesto diritto ad evadere le nostre leggi.

Mi riporto alle domande che costituiscono il tema di questa «tavola rotonda»: se siamo evasori, come modificare la legge che ce lo consente o come attenuare la campagna denigratoria che ci riguarda? Qualche utile risposta credo possa venirci da dati precisi e concreti, quali sono le cifre delle quali dispongo.

Dico subito che l'analisi di questi dati mi consente intanto di rispondere alla domanda «se siamo evasori» nel preciso seguente modo: sì, siamo evasori, o meglio lo siamo sicuramente stati fino a qualche anno fa, peraltro diminuendo sempre più il fenomeno; pur senza avere del tutto superato il fenomeno stesso.

Ed ecco qualche dato concreto e preciso.

Ho delle tabelle relative all'anno 1979 (quelle successive non sono state ancora elaborate) che riguardano avvocati, procuratori legali e praticanti patrocinatori per la città di Bologna:

dichiarazioni di redditi: 596⁽¹⁾, dei quali:

⁽¹⁾ Nel 1979 erano iscritti agli Albi di Bologna circa 660 Avvocati, 215 Procuratori legali, 230 Praticanti - Procuratori con patrocinio (n.d.r.).

oltre 100 milioni: 1
fra 30 e 100 milioni (con media sui 70 milioni): 6
fra 13 e 30 milioni (con media sui 28 milioni): 74
intorno ai 12 milioni: 102
meno, anche assai meno, di 12 milioni: 403

Se questi dati, presi a sè, sono sconvolgenti, va peraltro precisato che dal 1978 al 1979 vi è stato un aumento di dichiarazioni, nella nostra categoria (sempre per Bologna) di circa il 29%, e già si è constatato un ulteriore aumento per gli anni successivi al '79. Ecco perché dicevo che siamo stati più di quanto non siamo attualmente degli evasori, ossia siamo in fase di un certo miglioramento.

Devo anche precisare, in base ad informazioni che ho potuto acquisire di recente, che in via di massima gli avvocati di Bologna, rispetto ad altre città, sono abbastanza vicini alle medie di una città come Milano, che spesso viene indicata (a torto o ragione, non spetta a me dirlo) come la città «campione» almeno come punto di riferimento delle regioni settentrionali. In altri termini, rispetto a moltissime altre città, noi siamo mediamente attestati su quote abbastanza elevate (lascio a voi dedurre cosa accade dove si è notevolmente al di sotto delle nostre medie).

Dunque, è assolutamente innegabile che gli avvocati bolognesi (cito solo questi perché solo di questi ho dati precisi) sono degli evasori; e non sto a ripetere che la «sacca» di maggiore evasione è data da coloro che hanno come clientela prevalente, in civile come in penale o in altri settori, il privato.

Come combattere il fenomeno? Neppure a mio parere vi sono dubbi: la strada da percorrere è quella della completa detrazione della nostra parcella da parte del cliente privato; con conseguente eliminazione dell'I.V.A. per le ragioni di carattere costituzionale così lucidamente esposte all'amico Graziosi. Allo stato attuale della nostra legislazione, non vedo come si possa immaginare un rimedio diverso da questo, e più semplice e radicale di questo.

Non ha torto Gualandi a dire che ne sorgerebbe un problema di accertamenti e controlli; ma ha già osservato Bosello che il problema specifico non sarebbe né diverso né più complicato di quello stesso che già affligge la nostra amministrazione finanziaria. A questo riguardo direi, in aggiunta ad analoghi rilievi già fatti in precedenza da altri, che il condono è stato proprio la dimostrazione della totale inconsistenza della legislazione tributaria italiana, e soprattutto l'inconsistenza della nostra amministrazione, cioè la sua incapacità a fare applicare con giustizia e sollecitudine le leggi vigenti. Inadeguatezza che già si sta profilando anche sul fronte dello stesso accertamento della esatta corrispondenza dei condoni stessi.

MELCHIONDA - Scusa l'interruzione, per inserire un consenso che viene dalla infausta esperienza del penalista: si verificherà fatalmente in materia fiscale ciò che da decenni si verifica in materia penale, cioè l'imprescindibilità dei condoni a catena. Infatti, quando l'amministrazione finanziaria avrà esaurito l'esame delle recenti domande di condono, si troverà talmente intasata con gli accertamenti ordinari, da necessitare di nuovo colpo di spugna per eliminare l'arretrato; e così via in una spirale senza fine.

FRANCIA - Certo, sarà inevitabile. Ma per non allargare troppo il tema, riprendo il discorso che stavo svolgendo.

Dalle considerazioni fino a qui svolte direi che discendono due corollari.

Il primo lo esprimo con una metafora che certamente comprenderete: quando ero bambino e facevo qualche marachella, mio padre per punirmi e farmi comprendere che avevo sbagliato non mi rivolgeva la parola per qualche giorno di seguito, fino a quando non chiedevo scusa. Ecco, qui non si tratta di evadere e poi chiedere

scusa; si tratta di trovare i mezzi per dimostrare, e prima di tutti a noi stessi, che siamo una categoria di cittadini non dissociati e non irresponsabili, anche sul fronte della contribuzione fiscale.

Quali mezzi? Ne proporrei intanto uno, credo abbastanza efficace: ogni Consiglio degli Ordini dovrebbe ogni anno pubblicare gli elenchi dei redditi dei propri iscritti (facciamolo noi, non demandiamo questo compito ai Comuni; è un modo per cominciare quella «moralizzazione» della vita pubblica e privata della quale si parla sempre con convinzione, ma a condizione che ... riguardi tutti gli altri ad eccezione di noi stessi). Questa iniziativa sarebbe, a mio parere, una indiscussa prova di impegno civile nei confronti dell'intera società.

Iniziative di questo dignitoso coraggio ci darebbero — ed ecco il secondo corollario che volevo enunciare — la forza necessaria anche per offrire di noi quella immagine che giustamente Graziosi ricordava dover essere ricostruita e difesa, ma anche la forza logica per pretendere miglioramenti legislativi, senza dei quali non si uscirebbe mai dalla spirale della quale si è fatto scudo l'amico Vaselli nel suo intervento.

(Intervengono rapidamente alcuni colleghi per esprimere consensi all'ultima proposta di Francia; ARTONI e SBAIZ comunicano che questo argomento è già all'ordine del giorno di prossime riunioni della U.R.C.O.F.E.R.).

MARIO MARTELLI - Mi pare sia emersa da questa «tavola rotonda» una situazione di conflittualità fra due categorie: quella dei lavoratori dipendenti, che a torto od a ragione pretende essere l'unica che contribuisce totalmente, per il fatto che subisce il prelievo alla fonte (cioè da parte dello stesso datore di lavoro), e quella dei lavoratori indipendenti, cioè in particolare liberi professionisti, che viene indicata come categoria di evasori sistematici. Poiché tutto ciò scaturisce da una legislazione che, come è stato rilevato, risente di un certo atteggiamento demagogico; a me pare che ricorrendo alle innovazioni che sono state indicate (in particolare, la detraibilità del costo di assistenza legale a favore dei privati) si otterrebbe il duplice beneficio di superare quella conflittualità e di togliere dalla legislazione vigente quelle scorie di demagogia che indubbiamente la pervadono.

BERTO BERTORA - Solo qualche riflessione, data l'ora avanzata. In primo luogo vorrei ricordare che, se concordo con quanto detto dal prof. Bosello a proposito della inesistenza della «elusione», è però vero anche che qualche mezzuccio a questo riguardo esiste: cito in particolare l'esempio di quei colleghi che ricorrendo alle forme di associazione con creazione di più o meno fittizie società «di servizio», riescono a fare apparire situazioni di detrazione di spese che tuttavia — sono il primo a riconoscerlo — si compensano poi con le spese parallele che le società stesse richiedono.

In secondo luogo, se mi trovo del tutto consenziente l'appello dello stesso prof. Bosello all'auspicio di maggiore ricorso al sistema del contenzioso, non credo si possa sottovalutare l'importanza e l'incidenza della recente abrogazione della cosiddetta «pregiudiziale tributaria». Il nuovo sistema ci pone così a più diretto ed incontrollato impatto con la giustizia penale, che peraltro, almeno allo stato attuale, non ci offre sul piano della professionalità maggiori garanzie di quella «giurisdizione tributaria», che già lo stesso prof. Bosello ricordava non particolarmente affidabile sul piano della capacità professionale.

Non intendo dire che l'abrogazione della pregiudiziale sia da vedersi come una riforma in negativo; manifesto solo le mie perplessità nei confronti di una magistratura che di necessità tarderà — e nel frattempo non darà sicure garanzie di obiettività — a darsi una professionalità specifica in materia tributaria.

LE CONCLUSIONI

MELCHIONDA - Mi sembra di poter trarre, da questo interessantissimo incontro, le seguenti conclusioni, che gli amici relatori sono pregati di correggere se dovessero apparire, nella sintesi che mi accingo a fare, non conformi all'andamento della discussione:

1° - sì, noi avvocati siamo degli evasori: non diversamente da tanti altri contribuenti italiani (come ha premesso Artoni ed altri ha ribadito, in particolare Bosello), non per così dire per particolare nostra tendenza o «propensione» professionale, anzi in misura progressivamente migliorativa (come ci ha dimostrato Francia); ma lo siamo;

2° - la causa maggiore della nostra potenziale evasione fiscale è nella cattiva legislazione, già nelle sue stesse origini riformistiche (come ci ha ricordato Bosello); e si annida quasi esclusivamente nei rami di esercizio professionale che sono a contatto con la clientela privata, che assai spesso è quella che «provoca» l'evasione, sotto forma di rinuncia alla regolare fattura, allo scopo anche di non essere gravata, a sue esclusive spese, del maggior costo dell'I.V.A.;

3° - da qui la proposta, da tutti condivisa, di un «correttivo» alle forme di potenziale o reale evasione, quale non può essere che il riconoscimento a favore del privato del diritto di detrarre dai suoi redditi le spese per assistenza legale (anche per le ragioni di marca costituzionale che ci ha ricordato Graziosi); ciò, tra l'altro, determinerebbe anche una maggiore eguaglianza all'interno del nostro stesso Ordine, fra colleghi che hanno prevalente clientela imprenditoriale e colleghi che trattano con privati;

4° - infine, è emerso il suggerimento di demandare ai nostri Consigli dell'Ordine il potere, o l'iniziativa, di pubblicare gli elenchi annuali delle nostre dichiarazioni, anche come strumento di autocontrollo (lo ricordava Artoni con particolare riferimento alle nostre città, nelle quali ci conosciamo tutti abbastanza per non poterci mentire troppo facilmente), come mezzo di autotutela della nostra immagine (come bene ha sottolineato Graziosi), ed altresì come esempio di dignità e di forza moralizzatrice (come ha auspicato Francia).

Il vostro tacito consenso ed i vostri cenni di conferme, mi autorizzano a ritenere di avere correttamente riassunto i punti essenziali dell'incontro.

Ma se così è, mi permetto chiedere un ultimo telegrafico parere su una ulteriore questione che a me sembra dover porre quale conseguenza logica di tutto quanto è stato detto.

E cioè: credete voi che possa ravvisarsi una ipotesi di violazione di natura anche deontologica — con conseguente obbligo di procedere disciplinarmente ed applicare le relative sanzioni — quando sia accertato (e dico «accertato» nel senso etimologico: ossia divenuto certo per sicure prove, non già per presunzioni o supposizioni od altro) che un iscritto agli Albi abbia commesso una evasione fiscale?

SBAIZ - So per certo di un Consiglio dell'Ordine — anche se in questo momento non ricordo quale — che si è posto il problema risolvendolo in senso positivo, cioè che l'evasione fiscale costituisce senza dubbio ipotesi di comportamento deontologico riprovevole e sanzionabile in quanto violazione di quei principi di correttezza, serietà, decoro, che compongono la «probità» alla quale ogni iscritto deve ispirarsi in tutti i suoi comportamenti, anche privati.

ARTONI - Sono dello stesso parere, ma con questa necessaria precisazione: ritengo

che integri ipotesi di colpa disciplinarmente rilevante l'evasione fiscale, quando da un lato comporti un disdoro per l'intero Ordine del quale l'interessato fa parte, e dall'altro lato si tratti di evasione, per così dire, non colposa ma volutamente e macroscopicamente fraudolenta. Non ho nessuna remora a dichiarare che se un caso così ipotizzato emergesse a carico di un iscritto dell'ordine che presiedo, non esiterei ad aprire un procedimento disciplinare.

BOSELLO - Con le precisazioni testè fatte dall'avv. Artoni, concordo anche io pienamente con le conclusioni sue e della Sbaiz. Sottolineo la necessità di prudenza, perché nella materia fiscale le differenze fra colpa da cattiva interpretazione, cioè da errore, e intenzione oggettivamente fraudolenta, sono assai spesso di difficilissima percezione. Come ho già detto, la legislazione tributaria vigente è di tale complessità, che il margine fra errore di interpretazione, buona o mala fede, è di frequente impercettibile.

MELCHIONDA - Purtroppo non possiamo su quest'ultimo punto sentire il parere di TURCHI perché si è dovuto allontanare per esigenze professionali.

Non mi rimane che chiudere l'incontro (forse dovrei dire «sparecchiare la tavola rotonda»), con due ringraziamenti: uno agli amici relatori, per il contributo che hanno dato a questa iniziativa, ed a quanti sono intervenuti con osservazioni meritevoli tutte di consenso ed approvazione; il secondo ai signori giornalisti che hanno seguito questo dibattito, nei cui propositi era anche fornire informazioni che confido essi vorranno riportare alla pubblica opinione affinché la campagna di stampa che ci riguarda, che io non considero «denigratoria» come se fosse a tesi preconstituita, ma che definirei improntata a scarsa simpatia solo per causa di non completa informazione dei nostri problemi, trovi finalmente un giusto ridimensionamento.

Mi si lasci dire che pochi altri cittadini-contribuenti avrebbero avuto il coraggio di affrontare i temi stamane qui discussi con la franchezza e l'obiettività che sono emerse da tutti i discorsi fatti. La conclusione è che non invociamo leggi che ci consentano di evadere (in questo, se il raffronto è lecito, ci differenziamo profondamente dai commercianti che scioperano per l'uso obbligatorio dei registratori di cassa) invociamo leggi che ci impediscano i facili casi o le potenziali cause dell'evasione.

I legali bolognesi replicano alle polemiche sull'evasione fiscale e propongono di consentire ai clienti di detrarre la parcella

Fabio Garzelli

Porta l'avvocato in detrazione. E' la proposta più interessante che gli avvocati avanzano per replicare alle polemiche sull'evasione fiscale e per dare un contributo ad una tassazione più equilibrata. Il nostro cliente, dicono in sostanza, non avrà mai l'interesse a chiederci la parcella se dovrà caricarsi di un 18 per cento in più di Iva. L'avrà invece, e molto accentuato, se potrà dedurre, in tutto o in parte, le spese legali dal proprio reddito imponibile.

In questo modo lo Stato rinuncerà ad un gettito, quello dell'Iva, abbastanza limitato e spesso aleatorio, ma vedrà riemergere redditi altrimenti ben difficilmente accertabili. Questa, diretta al fisco, è una richiesta che, con un po' di gusto del paradosso, potrebbe essere definita del tipo «non indurci in tentazione ma liberaci dal male» ma è anche una prima risposta, non priva di autocritica e di coraggio, alla richiesta di collaborazione avanzata dal ministro delle Finanze.

A Visentini che, dopo il polverone suscitato dal «libro bianco», chiede suggerimenti agli ordini professionali e alle varie categorie, gli avvocati bolognesi sono stati tra i primi ad offrire la propria disponibilità. E l'hanno fatto chiedendo maggiore rispetto per le peculiarità delle libere professioni e di quella forense in particolare, un sistema di aliquote Irpef meno vorace di quello attuale, una normativa fiscale meno caotica ed ingiusta, uno Stato che educi il cittadino all'adempimento dell'obbligo fiscale, cominciando esso stesso a mettere ordine al proprio interno.

Con un reddito medio professionale dichiarato nell'81 di dieci milioni e 600mila, un gradino sotto i medici ed uno sopra gli ingegneri ed architetti, gli avvocati sono tra le categorie chiacchierate quando si parla di evasione. Ma le accuse sono vere o c'è una parte di luoghi comuni e di facile demagogia? E che cosa si può fare per ridurre l'evasione là dove essa è accertata? A queste due

domande di fondo ha risposto una tavola rotonda organizzata dal consiglio degli ordini forensi di Bologna.

Al primo quesito la risposta è stata in sostanza questa: il problema dell'evasione per gli avvocati si pone, ma non in maniera diversa da come si pone per altre categorie

di lavoro autonomo e per lo stesso lavoro dipendente, quando c'è l'occasione di sfuggire al fisco. Sacche di evasione esistono, è stato rilevato, soprattutto là dove l'avvocato ha un rapporto col privato (il ramo dell'infortunistica o lo stesso settore penale sono tra quelli a più alto

rischio fiscale), in quanto la società esige la fattura avendo la possibilità di portarla in detrazione.

Ma non è vero che l'avvocato abbia una maggiore propensione all'evasione rispetto ad altre categorie. E' vero anzi il contrario. La categoria forense non ha (a parte l'acquisto dell'auto in leasing) possibilità di elusione o erosione: non ha cioè benefici legislativi che ne riducano il reddito imponibile, come invece hanno ad esempio le imprese familiari che, con lo «splitting», possono frazionare il reddito sfuggendo alla progressività delle aliquote. Anzi, è recente la soppressione della detrazione forfettaria del 3 per cento per spese non documentate.

Lo stesso reddito professionale è per sua natura incerto e variabile (ad avvocati con redditi altissimi si contrappongono altri di scarso successo e con redditi marginali) e su di esso l'imposizione è progressiva, come il lavoro dipendente, anziché proporzionale, come ad esempio per le rendite finanziarie.

Davanti alla seconda domanda, cosa fare contro l'evasione, le proposte sono essenzialmente tre: in primo luogo la detraibilità della parcella che potrebbe ridurre il «sommerso», attraverso i due interessi contrapposti del cliente e dell'avvocato. La proposta non è certo risolutiva, ma merita di essere portata avanti. Un altro incentivo alla correttezza fiscale potrebbe poi essere individuato nella pubblicazione, a cura degli stessi ordini professionali, delle dichiarazioni dei redditi dei propri iscritti. Anche in questo caso non si tratta di un fattore decisivo, ma il deterrente della riprovazione sociale potrebbe avere il suo peso, a patto che la stessa società muti i parametri con cui giudica l'evasore. Se poi l'evasione avesse vero e proprio carattere doloso, si possono ipotizzare anche sanzioni disciplinari, disposte dall'ordine di appartenenza.

Sullo sfondo di tutto questo, però, deve porsi uno Stato che riesca a ricostruire un fisco giusto ed un'amministrazione funzionante.

Fisco, detraiamo l'avvocato

Carlino

Venerdì 11 maggio 1984

1963-1983: I PRIMI VENTI ANNI DEL TRIBUNALE DI RIMINI

Senza clamori, senza trionfalismi, in un misto di soddisfazione e di malinconia, un pensiero al 1963, che pare ieri ma è già di un'altra generazione, l'altro proiettato in avanti, forse al mitico 2000, che pare mai ma sarà già domani, il Consiglio degli Ordini Forensi di Rimini ha celebrato i suoi primi vent'anni, o meglio ed insieme quelli del neo-nato Tribunale romagnolo, gemmato dalla vecchia Forlì.

Vent'anni si dichiarano sempre volentieri; dopo, l'unica difesa possibile contro il loro inarrestabile incremento è la smemoratezza; non rimane che smettere di contarli.

I Colleghi di Rimini li hanno commemorati con un'opuscolo di bello stile, un condensato della breve storia del loro Tribunale, oramai maggiorenne.

Il «fondo», come giusto e doveroso, è del Presidente del Consiglio forense, Avv. GIULIO CAVALLI, che rievoca l'emozione di quella tarda sera del 1963, quando faticava a credere che sì, era proprio vero, la commissione parlamentare aveva deliberato l'istituzione del Tribunale di Rimini; quando, nel giro di neppure un'ora, la certezza si sparse, e spontaneamente si ritrovarono a brindarla avvocati, magistrati, cancellieri.

Statistiche, come prova documentale del lavoro ventennale, sono pubblicate e commentate dall'avv. MICHELE COCCHIANELLA.

Ma due squisiti articoli di quell'opuscolo io mi permetto rapinare, per riportarli di sana pianta sull'Avvocatura Emiliano-Romagnola; e dico rapinare perché lo faccio senza previo consenso degli autori, certo che essi comprenderanno con quale animo commetto questo illecito.

Il primo è del Dott. ROBERTO SAPIO, Sostituto Procuratore della Repubblica: un condensato di spunti romantici e di questioni tecniche di non poco momento, che si raccomanda anche per la sincerità di quell'accenno finale sui «rapporti idilliaci — ma non sempre — con il Foro». Approfittare della commemorazione per tacere l'inciso sarebbe stata ipocrisia iconografica.

L'altro è dell'ottimo Avv. LUIGI BENZI: un quadretto degno di lui, di quel suo intelligente humor che — come si addice ad un romagnolo autentico — siamo tanto assuefatti a sentire sempre anche nelle sue arringhe, da averne oramai usucapito la pretesa: il giorno in cui GIGI se ne discosterà, avremo il diritto di togliergli il saluto...

Ai «ventenni» riminesi, i nostri più sinceri complimenti e... ad majora!

* * *

(Da «I primi venti anni del nostro Tribunale», a cura dell'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori di Rimini):

«UN AUSPICIO E UN AUGURIO»

Venti anni. Possono essere tanti per un uomo — quasi una vita. Non sono molti se riferiti ad una Istituzione. Eppure la tentazione ad un abbozzo di bilancio è forte. E non solo in senso numerico. Ci sono — è ovvio — anche le inevitabili tabelline, ma quelle interessano meno.

La ritualità — chissà quanto stantia — delle esposizioni statistiche lasciamola alla mestizia celebrativa delle vecchie istituzioni.

Quello di Rimini è un Tribunale giovane: non ha che vent'anni! E poi i numeri sono pietre in uno stagno se non riescono ad interpretare la realtà che li ha prodotti; se non sono in grado di esplicitare il tasso di «socialità» della Istituzione, la sua capacità di capire e di incidere sull'ambiente in cui opera. La realtà e l'ambiente, dunque.

Rimini è una città particolare — e non è solo un luogo comune — una città tanto difficile quanto affascinante. La raccolta malinconia dell'inverno sa di vento, di mare e di ricordi. Ma è solo un sipario; un sipario sornione sulla rutilanza dell'Estate, su di una scena sempre più affollata e sempre più eterogenea. Un lembo padano o il cuore gioioso dell'Europa in vacanza? In ogni caso una fetta di provincia, anche se di taglio speciale. E qui... noblesse oblige: Fellini è l'interprete più autorevole di questo provincialismo anomalo e senza confini, un po' elegiaco e un po' picaresco, e tuttavia aperto alle correnti culturali più significative e capace di sollecitare emotività universali. Rimini capitale del turismo? È come dire una vocazione innata. Con tutti i corollari del caso: per esempio, una spiccata ipersensibilità economica e commerciale. niente di disdicevole, sia

ben chiaro. Venere era bellissima nonostante il suo collare, ed il mistero della Gioconda pare che nasca da una asimmetria facciale!

Una realtà ed un ambiente tutt'altro che facili per l'esercizio della giurisdizione penale. Ed in questa realtà il Tribunale di Rimini è appena diventato adulto.

Ogni anno, d'estate, la criminalità parla lingue e dialetti diversi e crea situazioni di intervento quasi babeliche, se si pensa che a fianco dei soliti slavi, degli spagnoli, dei sudamericani e dei sudafricani è sceso in campo persino qualche russo. I comportamenti all'esame dei giudici si articolano, in linea di massima, sul metro di specializzazioni nazionali ormai note e consolidate: borseggi per slavi e sudamericani, furti nei negozi per gli altri stranieri, scippi e piccolo spaccio per i connazionali. Non sono mancati, purtroppo, picchi comportamentali più allarmanti: grosso spaccio, criminalità economica, fatti di sangue e, soprattutto, rapine. Un campo d'azione molto vasto: molto più vasto — qualitativamente e quantitativamente — di tutti quelli in cui operano Tribunali organizzativamente analoghi a quello di Rimini. Una Istituzione di frontiera, quasi!

In una così eclatante disomogeneità di culture, di tradizioni e di costumi, il dato numerico-produttivo è certo importante ma non dà la misura dell'impegno necessario.

In ogni caso, il dato sembra piuttosto ragguardevole: le inevitabili tabelline, almeno questo, lo dimostrano. Quello che non riescono a dimostrare è lo sforzo continuo di adattare la rigidità astratta della legge a tante situazioni così diverse dal punto di vista soggettivo, e ad una

situazio
vista og
vuole —
tuzione
cessual
ni azzar
se?

La
raggio
sibilità
ghe pig
cità del
C
compit
E

sciato
lo stad

N

ulterior
mento
viduat
socializ
tenziali

E

ciatore
assunt
i merc
porsi a
re che

N

fia» ch

«cultu

autogi

nali, l'

un dia

più ef

pressi

provvi

giudiz

in qu

legge

situazione così peculiare dal punto di vista oggettivo. E cioè lo sforzo o — se si vuole — la sensibilità sociale di una Istituzione che ha «inventato» soluzioni processuali di una certa risonanza. Soluzioni azzardate oppure soluzioni coraggiose?

La norma penale deve avere il coraggio di espandersi in tutte le sue possibilità applicative, senza indulgere a vage pigrizie mentali o alla comoda staticità dei supremi giudicati.

Cosa resterebbe, sennò, del suo compito essenziale di promozione?

E così il supertifoso violento ha lasciato il carcere, ma ha dovuto disertare lo stadio.

Non è poco: il carcere lo avrebbe ulteriormente diseducato: l'allontanamento forzato dalla tribù dei fans ha individuato la sua specifica incapacità di socializzazione e ne ha eliminato la potenzialità criminogena.

E così il tossicodipendente-spacciatore è tornato a casa, dopo d'aver assunto alcuni impegni: non frequentare i mercati cittadini della droga, e sottoporsi ad analisi periodiche per dimostrare che non ne fa più uso.

Non era e non è da poco la «filosofia» che ha ispirato la soluzione. In una «cultura» — quella della droga — che si autogiustifica con assunti antiistituzionali, l'accettazione e la introduzione di un dialogo con l'istituzione può essere più efficace di qualsiasi altra forma repressiva. Soprattutto del carcere. Il provvedimento ha fatto il giro degli uffici giudiziari italiani ed è anche approdato in qualche proposta di modifica della legge sugli stupefacenti. E, d'altronde,

non era già una forma di arresto domiciliare ante-litteram?

E così una costante ricerca scientifica e sociopsicologica ha contrassegnato — sempre in tema di droga — le decisioni, istruttorie o dibattimentali, degli uffici giudiziari di Rimini in ordine alla infausta enunciazione della «modica quantità», in ordine al concetto di tossicodipendenza, in ordine alla criminalità indotta: fino alla sentenza più recente (690/83) che ha dato un taglio alle generalizzazioni emotive ed ha definito non stupefacente una sostanza che — a parte la sua consistenza ponderale — non contiene la dose minima per l'induzione psicotropa.

E, d'altra parte, anche l'applicazione rigida e puntigliosa della norma penale può diventare, in determinate condizioni, un decisivo momento di promozione sociale.

Ci sono state stagioni molto calde sul fronte delle rapine. Alcune decisioni esemplari ne hanno scongiurato il ripetersi.

E adesso basta, perché il tono rischia di diventare «ufficiale» e un tantino celebrativo: tradirebbe lo spirito di un «compleanno»

C'è la carenza degli organici. Ci sono i rapporti idilliaci — ma non sempre — con il Foro. Ci sono talune difficoltà ambientali tipiche degli aggregati medi. Piccole patologie per un organismo giovane.

Ed allora mettiamola così: facciamo di questa occasione un auspicio e un augurio!

Dott. Roberto Sapio

«I SEQUESTRI»

La guardia municipale che percorreva la Strada Maestra fu attratta dall'abbaiare furioso di un cagnetto e da un gruppo di gente che stava testa all'insù.

Il cagnetto era quello dell'avvocato Perilli, percorreva furioso il tratto di strada davanti al portone e anche lui, ogni tanto, guardava all'insù.

Infatti, tenendosi aggrappato alle sbarre delle finestre dell'ammezzato, un uomo in camicia bianca, urlava disperato dal di dentro che lo liberassero perché la moglie dell'avvocato l'aveva chiuso nello studio.

La Guardia, chiamata la signora Perilli, lo liberò.

Tacquero il liberato ed il cane ed i curiosi se ne andarono.

La Guardia fece relazione al suo comandante; il comandante al Procuratore del Re ed il Procuratore del Re, non volendo così «d'emblai» iniziare un procedimento contro un avvocato, rimise la relazione al Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Si dovette imbastire un procedimento disciplinare serpeggiando il sospetto che l'avvocato Perilli, non molto ricercato dai clienti, d'accordo colla moglie, quand'egli era assente, avesse congegnato il piano di garantirsi la presenza dei clienti, sequestrandoli.

Della inchiesta fu incaricato il giovane consigliere Morgogione. Fu cosa breve.

L'avvocato Perilli disse che era dispiaciuto della vicenda ma che non ne seppe che dopo.

La moglie che, in effetti, il marito non ne sapeva nulla; che era stata lei a far entrare il cliente nello studio ed a rinchiudervelo, ma per sbadataggine,

avendo portato con sé la chiave quando aveva chiuso l'uscio.

Il sequestrato colla camicia bianca smorzò anche lui la cosa prendendo atto delle scuse dell'avvocato Perilli e affermando con calore che non aveva nulla da pretendere.

Si accese la discussione in Consiglio soprattutto perché il presidente, chiaramente dette ad intendere di essere per un proscioglimento. Era infatti amico d'infanzia di Perilli, assieme avevano passato lunghi pomeriggi oziosi nelle case chiuse, si erano laureati lo stesso giorno.

Piuttosto feroce invece il consigliere Robutti: diceva che non era quella la maniera, che se uno voleva accaparrarsi dei clienti il sistema non era quello; bastava iscriversi ad un partito di massa, far parte di una confessione od una setta, senza ricorrere a crimini quale il sequestro di persona.

La discussione durò a lungo sin che il buon senso prevalse, ed era quasi notte quando il Consiglio, all'unanimità, votò il proscioglimento.

Si alzarono.

Solo Morgogione rimase seduto, colle gambe distese sotto il tavolo, lo corpo rigido sulla sedia, lo sguardo in alto, nel vuoto, per aria, come assorto. «Vieni, lo invitò il Presidente — andiamo». «Vengo», rispose.

Pensava: anche sua moglie ogni tanto gli aveva sequestrato qualche cliente.

Ma con più garbo, con più riservatezza, se li portava in camera. Non si lamentavano.

Tutti lodarono la bontà della decisione.

Avv. Luigi Benzi

L'AVVOCATURA DURANTE IL «VENTENNIO»

Un «J'accuse» di DE MARSICO e le reazioni — «Baluardo di libertà civili» (Reggio Emilia) — «Pagaronò con la vita la difesa della propria e dell'altrui libertà» (Parma).

Lette le pagine che qui riporto integralmente — tratte dal volume di ALFREDO DE MARSICO, «25 luglio 1943 - Memorie per la storia», a cura di Maria A. Stecchi de Bellis, edizioni Laterza — ho interpellato i Presidenti dei Consigli Forensi del nostro Distretto, pregandoli di esprimere, per la nostra Rivista, il loro pensiero.

Chiedevo loro, fra l'altro:

«Vi prego di volere, ovviamente, prescindere da giudizi politici sull'Autore, sulla cui passata collocazione si può convenire o dissentire, ma delle cui preoccupazioni per la dignità della toga forense non mi pare si possa dubitare; anzi, che proprio queste severe critiche provengano da lui, è doppiamente significativo.

È dunque semplice e vacuo luogo comune che gli Avvocati siano stati baluardo di libertà civili (e politiche) durante il regime fascista? Siete a conoscenza, e potete riferire, di episodi capaci di smentire il duro giudizio di De Marsico? Se lo condividete, per quel passato, che cosa ne pensate di oggi? Ci siamo «riabilitati»? Siamo un «ordine» portatore di dignità, coraggio, fermezza, dedizione civica, o massa di mestieranti solo preoccupati di far soldi, possibilmente evadere il fisco, quanto meno risparmiare almeno sui «Ciceroni»?».

Ringrazio vivamente i Presidenti dei Consigli di Reggio Emilia e di Parma che hanno cortesemente raccolto la mia «provocazione», reagendo alle parole di De Marsico così come può vedersi nelle loro risposte che di seguito vengono integralmente pubblicate.

Mi permetto di aggiungere che, senza superflui commenti, sarebbero bastati alcuni nomi per ricordare a De Marsico una verità storica che evidentemente a lui è sfuggita unicamente perchè ebbe, di quei tempi, una visione parziale o fuorviata; cito a caso, i primi che mi sovengono: Piero Calamandrei, Mario Jacchia, Ugo Lenzi, Giuliano Vassalli... e tanti, tanti altri, non escluso il Presidente Sandro Pertini.

Avvocati che, senza enfasi, potremmo definire martiri; ma che, certo, non sedettero sui banchi di «quella» Camera e di «quel» Senato osservando i quali De Marsico ha affidato alla «sua» storia i giudizi che emergono in queste pagine:

(da «25 luglio 1943, Memorie per la storia», di A. De Marsico, pagg. 32 e ss.)

«Ma dove un conflitto irriducibile mi ha per venti anni diviso dalla ideologia dominante, è stato sul tema dell'Avvocatura. Una battaglia che ho condotto da solo. Molti avvocati erano alla Camera, ma accettavano il posto che ci veniva fatto dal Regime, senza ribellioni e senza pretese. Uno di loro era segretario del Sindacato nazionale — ma non ha mai parlato — e ricorderà il discorso che, non iscritto, feci, per insorgere contro il suo quietismo nella prima seduta delle Corporazioni delle Arti — se non per chiedere l'immissione nella Magistratura di un certo numero di avvocati e minuscole cose sui compensi: mancava purtroppo in lui la fiamma paterna.

Al Senato, avvocati di grande autorità, avrebbero potuto rivendicare il nostro diritto, non solo a esistere, quanto a tenere le posizioni che le tradizioni nazionali ci assegnano; ma o scettici nel successo, o paghi della dignità raggiunta, hanno sempre taciuto. L'altra assemblea, che un luogo oratorio comune riveriva come l'ultimo presidio della libertà statutaria, non ha udito una sola voce degna della passione sofferta in così lungo periodo da un Ordine, che davvero salva la libertà finché è riconosciuto e onorato nella sua missione, la travolge quando soccombe.

La tendenza autoritaria insita nel fascismo, sollevava per l'ennesima volta il problema della coesistenza fra Avvocatura e dittatura. Questa volta, però, si aveva di fronte non Bonaparte che chiedeva, e apertamente, alla spada, la creazione di una nuova Europa, spegnendo con la violenza ogni focolare di discussione e di critica; ma Mussolini che, ricondotto l'ordine nel suo Paese con la violenza rivoluzionaria,

ostentava di volerne rispettare le fondamentali esigenze giuridiche, e che alla più alta di esse, la vitalità dell'Avvocatura come milizia civile che difende il singolo contro il potere, poteva essere, da una più concorde combattività nostra, costretto. Nel ritorno verbale, quasi preferito, della sua idolatria per la legge, egli poteva essere preso al laccio e fermato più energicamente nello svilimento della nostra importanza sociale.

Si preferì alla battaglia il rimpianto, che è sempre sterile, la mormorazione, che forniva alimento a peggiorare le nostre sorti, e assistemmo al formarsi di una codificazione che ha ristretto sempre più il nostro campo di azione, che — soprattutto — ha creato fra il magistrato e il patrono un vincolo di dipendenza sostanzialmente gerarchica, che è cosa ben diversa dal rapporto fra la legge rappresentata dal giudice e il patrocinio.

Io sentivo che da questa trincea si difendeva non solo l'originalità e la superiorità nostra tra tutti i Paesi del mondo, ma si ingaggiava la battaglia più utile per la libertà, concretamente intesa.

Basta considerare che cosa sia il processo in Russia e che cosa sia divenuto in Germania, da Frank che subordinava il diritto alla politica ma cercava di salvare certi enunciati di autonomia, a Von Thierack che ha superato le ultime distanze e ha, senza veli, proclamato la giurisdizione un capitolo dell'amministrazione, sostituendo alla legge il giudice, e di questo facendo l'interprete e l'esecutore della volontà del Führer, per comprendere di quanto il fascismo si tenesse lontano dalla dittatura e quali possibilità serbasse alla libertà, e per dedurre dalla sua persistenza nel processo che dà al singolo la misura del diritto — ed è quindi la pietra di paragone dei caratteri essenziali di un regime — la riaffermazione di quegli altri aspetti che erano o sembravano negati. Un seme lasciato nel terreno anche a marcire, fruttifica nel tempo: il seme della libertà era stato tutt'altro che distrattamente abbandonato nei solchi della nostra legislazione, per poter disperare della libertà. A non ucciderlo, il fascismo poteva anche essere stato indotto da una civetteria di legalità: ma ciò era sufficiente perché esso fosse condannato a imbattersi, come sempre accade, nella vita, in soluzioni diverse da quella prestabilita o preferita.

Era sufficiente a me, per sentirmi non schiavo in un tirannia, ma soldato di una idea contesa, non negata. La lotta non mi stancò mai da quando, nel '25, polemizzai con Mussolini alla Camera sulle pagine gloriose scritte dall'Avvocatura nel Risorgimento, a quando, nel '40, ritorcendo una sua frase, dissi: «La parola non riuscirà mai alcuno a strangolarla, se non nel suo sogno allucinato quel decadente poeta francese che trafuse questa cattiva idea in un verso peggiore». E insorsi contro l'offerta umiliante di aiuti per riaffermare, nella necessità della funzione, il dovere dello Stato a prenderne norma nella sua creazione legislativa.

«Dire che bisogna soccorrere questa categoria — io dissi (mi si permetta di ricordare le mie parole), — è dire cosa giusta e urgente. Ma se non si trattasse di soccorrerla, meglio sarebbe sopprimerla. Perché l'Avvocatura è una di quelle bandiere spirituali che, o sovrastano e precedono le folle, o meglio è distruggerle che ammainarle. Ora, perché l'Avvocatura viva nella grande luce che le spetta, nell'utilità sociale e politica che essa solo può dare, è necessario non già ricordarsi di essa dopo aver fatto le leggi, ma ricordarsene nel fare le leggi. La differenza e gli effetti di questa formula sono incalcolabili».

Chiamato a capo dell'amministrazione della Giustizia, fui certo che mi si lasciasse libero di trasformare questi miei concetti in programma di governo. Lo riassunsi alla Camera in questa formula: «Finché l'Italia avrà un diritto italico, l'Avvocatura resterà; cioè, sempre. I nuovi codici l'hanno, tutti, presupposta e costituiscono un processo che non ne prescinde. In ciò, giova ripeterlo, è assai più di una constatazione ideale: è una premessa di vita. Se l'Avvocatura esiste, vivrà, ed essa

ha una forza propria nella sua ragion d'essere, per vivere nella misura del suo diritto».

Io promettevo, così, all'Avvocatura, e credo chiaramente, diritti maggiori di quelli assegnati ad essa dalle leggi: diritti nascenti dall'essenza nazionale della sua funzione.

Il dramma della Nazione è precipitato e il tempo di tener fede alla promessa mi è mancato: è chiaro che io proponevo di essere, da questo che è un punto cruciale, un elemento attivo di trasformazione dei principi del Regime.

La redenzione dell'Avvocatura sarà una delle più nobili battaglie del domani; ma essa non sarà completa se, al perfezionamento delle leggi, non corrisponderà la purificazione del costume. Gravi errori si sono commessi in suo danno: di gravi colpe molti dei suoi gregari si sono macchiati. In alcune manifestazioni contingenti del suo esercizio, connesse alla guerra e alla crisi dei mercati, la consapevolezza del dovere e la misura si sono smarrite; così come, nella confusione tra ufficio parlamentare e attività forense, il diaframma era stato abbattuto. Una delle riforme più indispensabili dovrà essere il divieto, ai componenti delle assemblee politiche di assumere alcuni patrocini più profondamente lesivi degli interessi dello Stato. Vittorio Scialoja insorse in Senato contro questo limite traendo, prima della sua adesione al fascismo, il motivo della sua opposizione dalla legge sui conflitti di giurisdizioni; e allora si poteva essere certi che il senso ascetico della toga orientava la coscienza e che, in massima, il teorema giuridico non avrebbe impedito un'esatta valutazione delle compatibilità. Ma ora?»

DAL CONSIGLIO DEGLI ORDINI DI REGGIO EMILIA

In relazione a quanto Lei scrive con Sua del 13/2/1984, ho sottoposto al Consiglio i quesiti da Lei avanzati.

Riteniamo che gli Avvocati siano sempre stati, anche per la loro struttura professionale, baluardo «di libertà civili», ancorché i tempi non sempre ne abbiano consentito pienezza di esercizio.

Questo Consiglio dell'Ordine non annovera, per fortuna, «mestieranti solo preoccupati di far soldi».

Con i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Corrado Spaggiari)

Caro Melchionda,

rispondo, anche a nome del Consiglio dell'Ordine di Parma, alla Tua lettera del 13 febbraio 1984, in cui Ti chiedi se noi avvocati siamo e siamo stati nel passato effettivo baluardo di libertà o se, invece, non costituiamo una «massa di mestieranti solo preoccupati di fare soldi, possibilmente evadere il fisco o quanto meno risparmiare sui ciceroni».

Gli eroi sono pochi e il nostro «ordine» non è diverso dagli altri, composto com'è della solita umanità, in cui coesistono difetti e virtù.

Né mi pare che si possa rispondere alle accuse di De Marsico solo con singoli episodi (che non sono pochi) nei quali la dignità, il coraggio, la fermezza han guidato il comportamento di avvocati illustri e meno illustri: anche perché, per quel che riguarda Parma, non sarebbe certo sufficiente la lettura della targa commemorativa (di coloro che han pagato con la vita la difesa della propria e della altrui libertà) che esiste nell'ingresso del nostro Tribunale.

Non abbiamo bisogno di dimostrare la nostra «riabilitazione», dunque: anche se nel quotidiano qualche volta (o più di qualche volta) gli avvocati possono dare di sé uno spettacolo non del tutto confortante (partecipando del comune costume, del resto).

Ma quando (nel passato e nel presente) vi è stata la necessità di dimostrare che la difesa della libertà (civile e politica, come Tu giustamente scrivi) è anche nostro compito, non credo che si possa sospettare una nostra diserzione.

I processi ai così detti terroristi (e non soltanto quelli, poiché le minacce e le intimidazioni, proprie di un certo nostro periodo storico, son state usate — e pesantemente — anche in certi processi del lavoro) dimostrano quel che dicevo per il presente.

Nel passato, nella mia città, gli ammiragli Mascherpa e Campioni (per ricordare l'esempio più noto) han trovato coraggiosa ed appassionata (anche se inutile) difesa da parte di Gustavo Ghidini, che fu il nostro primo presidente del dopo guerra e dal cui comportamento noi avvocati di Parma abbiamo sempre cercato di trarre ispirazione.

Nel medesimo processo, celebrato il 22 maggio 1944, gli imputati contumaci, ammiragli Leonardi e Pavesi, furono difesi, con eguale fermezza e dignità, da Lodovico Bazini e da Emilio Baracchini, ma un esempio recente di quel che può significare il rispetto della toga lo ha dato Sarita de Rensis, la quale era difensore d'ufficio di alcuni appartenenti alle brigate rosse. Anche allora io presiedevo il Consiglio di Parma ed ho ritenuto mio dovere chiedere alla collega (che non doveva dimostrare nulla, essendone nota la timida dolcezza) se avesse problemi; se cioè, desiderasse che prendessi io il suo posto. La risposta è stata che non poteva dimenticare il giuramento prestato e che riteneva di essere la più adatta a correre il rischio (di perdere la vita), essendo nubile e orfana. E ciò, Ti aggiungo, anche se nella circostanza la de Rensis era terrorizzata, al punto da conservare per mesi l'incubo delle minacce che le son state rivolte.

Questi sono i fatti che contano, secondo me; ed anche per questi episodi io, che mi son sempre vantato di non essere un avvocato, ma un uomo che esercita la professione di avvocato, mi sento onorato di presiedere un Ordine il cui attuale segretario, Franco Magnani, ha accettato tranquillamente, quale vice pretore onora-

rio, di essere un componente del collegio giudicante in quello stesso processo in cui difendeva l'avv.ssa de Rensis.

Cordialmente

IL PRESIDENTE
(Avv. Gian Carlo Artoni)

I DIFENSORI E LE UDIENZE DI SEPARAZIONE

Estratto dal libro delle adunanze del Consiglio: 1° marzo 1984

In conformità al deciso della sent. n. 151/71 della Corte Costituzionale va riaffermato il diritto dei coniugi che propongono istanza di separazione consensuale di essere assistiti dai propri difensori nella fase dell'udienza presidenziale immediatamente successiva al tentativo di conciliazione condotto con audizione dei coniugi prima separata, poi congiunta.

L'assistenza dei difensori in tale seconda fase è infatti consentita, anche se non necessaria ed obbligatoria (Cass., 18.4.74, n. 1050).

La redazione e la sottoscrizione del processo verbale di cui all'art. 711 c.p.c. è atto di estrema importanza.

Esso, infatti, costituisce titolo esecutivo, ed inoltre è il presupposto per l'eventuale ottenimento, a favore dei figli, del sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato ovvero dell'ordine al terzo di corresponsione diretta ex art. 156 comma 6° c.c. (Corte Cost. n. 144/83).

Opportuna pertanto, la presenza attiva dei difensori, se necessario anche in relazione all'esercizio di quel «magistero di persuasione» che spetta al Presidente del Tribunale in ordine all'eventuale ricorrenza di clausole ritenute nulle o non confacenti all'interesse dei figli, con facoltà del Presidente di riconvocazione dei coniugi (art. 158 c.c.).

Ed infatti, poiché il Presidente difetta del potere di sostituirsi ai coniugi nella determinazione delle condizioni della separazione ed emettere quindi statuizioni proprie (Cass. 7.2.74, n. 343), la possibilità di una prospettazione tecnica-giuridica da parte dei difensori delle situazioni di fatto e delle conseguenze di diritto spesso sottese agli accordi verbalizzati, potrà rendersi grandemente utile anche ad evitare un eventuale successivo diniego di omologazione ad opera del competente Collegio.

Ciò sia nell'interesse delle parti istanti, che del miglior funzionamento dell'Ufficio di giustizia.

L'INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA ED ALTRO: VALORI DA DIFENDERSI CORALMENTE

L'1/3/1984 si è svolta l'assemblea dell'Associazione Nazionale Magistrati, Sezione Emilia Romagna, che ha votato il testo che si allega.

All'assemblea partecipavano, come invitati, il Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense di Bologna Avv. Angiola Sbaiz, il Presidente del Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna, Avv. Guido Turchi ed alcuni avvocati.

Tale partecipazione «laica» ad un'assemblea dell'A.N.M., convocata per discutere problemi di portata generale ma con riflessi particolari sul trattamento economico dei magistrati, è sintomatica per riaffermare, ove ve ne fosse bisogno, che i gravi problemi che investono l'organizzazione della «Giustizia», sono comuni a tutte le categorie degli operatori, che nella «Giustizia» si incontrano giornalmente.

Si rende sempre più auspicabile un coordinamento ed uno stretto rapporto di collaborazione tra tali «componenti».

L'Avvocatura, tra l'altro, oltre al ruolo di garante della «difesa» prevista costituzionalmente, ha piena legittimazione per rappresentare — qualificatamente — i cittadini, e cioè gli utenti di ciò che oggi merita la denominazione di «disservizio della Giustizia». L'invito che è sortito dall'assemblea dei magistrati, per promuovere drastiche manifestazioni di protesta con sospensione, se necessaria, di tutte le attività giudiziarie, non può che destare serie preoccupazioni nell'Avvocatura. Al di là di un giudizio di merito sulle proteste dei magistrati contro un comportamento dell'esecutivo che certamente è volto a calpestare i più elementari diritti (anche dei magistrati) per una giusta retribuzione nonché per la tutela giurisdizionale dei relativi interessi, sarebbe auspicabile che l'A.N.M., nel promuovere le manifestazioni di protesta (sino alla sospensione delle attività giudiziarie, che aggraverebbe ulteriormente l'insostenibile attuale situazione, con effetti disastrosi), consultasse gli organi rappresentativi delle altre componenti degli operatori di Giustizia. Ciò affinché tali manifestazioni da un lato risultassero «positive» anche per altri aspetti importanti (ad esempio, riforma dei codici, carcerazione preventiva, giudice di pace, abbattimento delle norme in odore di incostituzionalità, partecipazione dei laici ai Consigli Giudiziari) e dall'altro incidessero il meno possibile sugli «utenti». Molte cose sono da fare affinché la «Giustizia» si adegui alle esigenze di una Società che rivela numerose altre gravissime disfunzioni e malesseri; in tale ambito generale, ove le manifestazioni di protesta siano coordinate tra tutte le componenti — e non solo quella dei magistrati — potrebbero trovare giusta collocazione anche quei problemi che sembrano solo di interesse corporativo, mentre invece, investono la «funzionalità» di quel settore della vita pubblica, ove si incentra la tutela delle garanzie dei cittadini.

In ogni caso, anche nei confronti dell'opinione pubblica, vi è necessità di chiarezza; così occorrerebbe chiamare le cose con il loro nome.

Quell'«indennità di rischio», estesa dapprima a tutti i magistrati ordinari e poi ai giudici amministrativi e agli avvocati dello Stato, non ha più i connotati speciali che la giustificavano quando fu istituita; è una retribuzione (non un'indennità e tanto meno di rischio) che come tale va chiamata e trattata, onde non dare adito a illusioni dell'opinione pubblica, dannose per tutti.

Proporrei che per i fini di tale chiarezza, l'A.N.M. sollecitasse l'abbandono di tale denominazione.

Avv. Giancarlo Berti

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI SEZIONE EMILIA-ROMAGNA

I Magistrati del distretto Emilia-Romagna, riuniti in assemblea presso gli uffici della Corte d'Appello di Bologna per valutare il disegno di legge approntato dal Governo sul trattamento economico del personale appartenente alla magistratura, rilevano

- 1) l'assurda pretesa del potere politico di sostituirsi al potere giudiziario, mediante:
 - a) - la proposta regolamentazione con legge di vertenze giudiziarie in atto;
 - b) - il ricorso massiccio a pretese interpretazioni autentiche, che mascherano invece illegittime regolamentazioni retroattive e peggiorative del trattamento economico dei magistrati;
 - c) - l'autoritaria previsione di inefficacia di sentenze già definitive nel merito, pretestuosamente impugnate ai soli fini della giurisdizione;la suddetta previsione legislativa, se realizzata, comporterebbe uno sconvolgimento grave dei principi costituzionali ed indicherebbe una precisa volontà di privare i magistrati di qualsiasi tutela giurisdizionale.
- 2) lo svuotamento drastico della clausola di adeguamento automatico delle retribuzioni, faticosamente conquistata con l'art. 2 della legge 19/2/1981 n. 27. Tale ridimensionamento viene previsto tramite:
 - a) - limitazione delle categorie di personale pubblico che devono funzionare da parametro;
 - b) - limitazione dei miglioramenti retributivi da prendere in considerazione ai fini adeguativi;
 - c) - limitazione al solo stipendio iniziale per l'adeguamento, con esclusione delle classi ulteriori, degli scatti e dell'indennità di rischio.
- 3) l'esclusione del trascinarsi integrale degli scatti all'atto del passaggio tra le varie categorie, con l'introduzione di un sistema confuso, ferruginoso, contraddittorio, e che è destinato a creare gravi disparità di trattamento tra i promossi prima dell'1-1-1984 e quelli che conseguono la qualifica superiore dopo tale data;
- 4) l'ulteriore spostamento della decorrenza dei pochi benefici all'1-1-1984;

esprimono

la più viva protesta e disapprovazione per il metodo seguito dal Governo, che, dopo avere ufficialmente dichiarato di volere eseguire le sentenze del Consiglio di Stato e dei Tar, si appresta a vanificarle con provvedimenti di dubbia legittimità costituzionale e che mostrano un palese intento punitivo nei confronti dell'Ordine giudiziario;

richiedono

al C.S.M. di intraprendere tutte le più idonee iniziative per contrastare il suddetto disegno;

invitano

gli organi centrali dell'A.N.M. a promuovere drastiche manifestazioni di protesta, con sospensione, se necessario, di tutte le attività giudiziarie.

Bologna, 1 marzo 1984.

DALLE SEZIONI UNITE: DISCO ROSSO PER LE DIFESE D'UFFICIO DEI PRATICANTI PROCURATORI...

È stata rapidamente divulgata a tutte le Preture italiane ed a tutti i Consigli Forensi una drastica decisione assunta dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite penali, all'udienza del 28 gennaio 1984, così massimata:

«I patrocinatori legali e i praticanti procuratori non sono nominabili difensori d'ufficio nel giudizio innanzi al pretore, pena la nullità insanabile e il mancato decorso del termine per impugnare, e non sono legittimati all'impugnazione».

1) - L'art. 128, III comma, cod. proc. pen., a differenza dell'art. 134 dello stesso codice che non elenca condizioni di qualifica alla nomina dei difensori di fiducia, circoscrive la nomina del difensore di ufficio agli «avvocati e procuratori iscritti negli albi locali», con esclusione, quindi, dei patrocinatori e dei praticanti procuratori, e ciò perché si è inteso garantire il più ampio esercizio della difesa tecnica anche con riferimento al momento della impugnazione, la cui legittimazione ex art. 192, III comma, del citato codice, spetta ai soli avvocati e procuratori legali e non già ai praticanti procuratori.

(Fattispecie in cui era, nel dibattimento dinanzi al pretore, nominato all'imputato un praticante procuratore quale difensore di ufficio).

2) - L'assunzione, nel dibattimento pretorile, della difesa di ufficio da parte d'un praticante procuratore o patrocinatore legale in violazione dell'art. 128, III comma, cod. proc. pen., che indica a tal fine gli avvocati e procuratori legali, equivale ad assenza di difensore nel dibattimento e, come tale, è produttiva di nullità insanabile ex art. 185, II comma, dello stesso codice.

3) - La lettura del dispositivo d'una sentenza del pretore in presenza del praticante procuratore quale difensore di ufficio dell'imputato non vale come notificazione ai fini della decorrenza del termine per impugnare e non implica il passaggio in giudicato della sentenza stessa all'inutile decorso del termine di tre giorni, essendo l'assunzione della difesa di ufficio da parte del praticante o del patrocinatore causa di nullità insanabile, posto che la legge, ai fini dell'assunzione di quella difesa, richiede una particolare qualifica, qual'è quella di avvocato o procuratore legale.

4) - Il praticante procuratore, che abbia difeso l'imputato dinanzi al pretore, non è legittimato ad impugnare la sentenza, essendo tale legittimazione riconosciuta ai soli difensori che abbiano la qualità di avvocati o procuratori legali, e ciò in conformità alla chiara statuizione del III comma dell'art. 192 cod. proc. pen., rispetto al quale la generica indicazione dei difensori di cui all'art. 201 dello stesso codice non autorizza una conclusione diversa.

(Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è sottolineata la esigenza d'una maggiore efficienza professionale, avuta di mira dal legislatore, ricordandosi anche la decisione n. 145 del 1972 della corte costituzionale, secondo cui l'art. 192 cod. proc. pen., nell'interpretazione qui accolta, non è affatto in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione).

... E DISCO ROSSO PER I PROCURATORI LEGALI NELLE CORTI D'APPELLO PENALI

Giacché siamo in argomento ricordiamo anche altra recente sentenza della Cassazione (Sez. II penale, 2 luglio 1982, ric. La Planca) sui limiti di esercizio avanti la Corte d'Appello per il procuratore legale: non si tratta di una novità, ma va tenuta presente la confermata sanzione di «nullità insanabile», pur dopo la riforma dell'art. 185 c.p.p. per effetto della legge 8 agosto 1977 n. 534:

La difesa dell'imputato davanti alla Corte d'Appello svolta da un Procuratore legale non ancora iscritto all'Albo degli avvocati integra un'ipotesi di nullità insanabile rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, pure ai sensi del nuovo testo dell'art. 185 del C.p.p.

Pubblicazione trimestrale dell' U.R.C.O.F.E.R.
**(Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi
dell'Emilia-Romagna)**

redazione:

Ordine Avvocati e Procuratori - Bologna
Palazzo di Giustizia - piazza dei Tribunali
tel. (051) 582157

comitato di redazione:

U.R.C.O.F.E.R.	- Pietro Ruggieri
BOLOGNA	- Ruggero Benini
FERRARA	- Umberto Volta
FORLI'	- Roberto Valentini
MODENA	- Giorgio Giusti
PARMA	- Franco Magnani
PIACENZA	- Fabrizio Lucchini
RAVENNA	- Lorenzo Bucchi
REGGIO EMILIA	- Giacomo Bondoni
RIMINI	- Michele Cocchianella

coordinatore:

Sandro Giacomelli

segretario:

Lelio Zappoli

direttore responsabile: Achille Melchionda

Registrazione Tribunale Bologna 1-12-1978 n. 4691

Tipografia COMPOSITORI - Viale XII Giugno, 1 - Bologna